



DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Università degli
Studi di Salerno

Ente per il Diritto allo
Studio Universitario di
Salerno

ANNO ACCADEMICO 2008/2009

**BANDO DI CONCORSO PER
L'ASSEGNAZIONE DI:
BORSE DI STUDIO**

**CONTRIBUTI PER MOBILITÀ
INTERNAZIONALE**

Decreto Commissariale n. 23 del 23 luglio 2008

**AFFIDAMENTO INCARICHI
DI COLLABORAZIONE PART TIME**

Decreto Rettorale n. 2787 del 23 luglio 2008 prot. n. 40778

COMUNICATO

L'Università degli Studi di Salerno e l'Ente preposto al diritto allo studio, in esecuzione degli indirizzi e della programmazione emanati ed emanandi dalla regione Campania ed in conformità alla normativa statale e regionale di riferimento sono impegnati a perseguire le finalità della L.R. 21/2002 anche attraverso l'attuazione del servizio "Borse di Studio".

Come si avrà modo di verificare nelle pagine che seguono, il presente Bando è stato redatto in modo da disciplinare, contestualmente, sia il concorso per l'Affidamento degli incarichi di collaborazione a tempo parziale, indetto annualmente dall'Università degli Studi di Salerno, sia il concorso per l'assegnazione di borse di studio e contributi per mobilità internazionale, annualmente indetto dall'Ente preposto al diritto allo studio universitario, a testimonianza della sinergia tra le due istituzioni.

Accedendo al sito web www.unisa.it, o collegandosi al sito www.edisu.sa.it, lo studente potrà scegliere tra le diverse tipologie di servizi offerti dall'Università di Salerno e dall'EDISU.

IL RETTORE
- prof. Raimondo Pasquino -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
- prof. Caterina Miraglia -

**INDICE DELLE SCADENZE
BORSE DI STUDIO E ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE
ANNO ACCADEMICO 2008/2009**

BORSE DI STUDIO	
15 Settembre 2008	Data di scadenza per la presentazione delle domande per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea magistrale e laurea specialistica.
10 Ottobre 2008	Data di scadenza per la presentazione delle domande per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea magistrale e laurea specialistica.
9 Marzo 2009	Data di scadenza per la partecipazione al concorso per gli studenti iscritti ai: <ul style="list-style-type: none"> - Corsi di Dottorato di ricerca; - Scuole di specializzazione obbligatorie per l'esercizio della professione; - Conservatorio di Salerno e di Avellino; - "Ulteriore semestre" di un corso di laurea, o al primo anno di laurea specialistica, avendo conseguito la laurea successivamente al 15 Settembre 2008.
COLLABORAZIONI PART-TIME	
15 Settembre 2008	Data di scadenza per l'iscrizione alla selezione per le collaborazioni part-time. (150 ore)

MEMORANDUM

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PRESENTARSI AI SENSI DELL'ART. 15 DEL BANDO DI CONCORSO

CASO	DOCUMENTAZIONE
ART. 15.1 – Fuori Sede	- Contratto di locazione - Copia denuncia Autorità PS della cessione fabbricato
Art. 15.2 – Redditi esenti IRPEF	Documentazione fiscale relativa al possesso di redditi esenti IRPEF
Art. 15.3 – Autonomi	- Documentazione fiscale comprovante il possesso di proprio reddito; - Documentazione relativa all'alloggio occupato.
Art. 15.4 – Figli di genitori separati o divorziati	- Sentenza di separazione o divorzio e/o gli ulteriori documenti indicati dalle lett. dalla a) alla f) dell'art. 15.4
Art. 15.5 – Candidati separati o divorziati	Sentenza di separazione o divorzio
Art. 15.6 – Religiosi in comunità	- Certificato di convivenza anagrafica; - Documentazione attestante la sussistenza del voto di povertà della comunità religiosa di appartenenza
Art. 15.7 – Rifugiati politici ed apolidi	Permesso di soggiorno o certificazione di apolidia
Art. 15.8 – Candidati con cittadinanza UE e non UE	Documentazione anagrafica e reddituale indicata dall'art. 15.8 lettere da a) a d);
Art. 15.9 – Candidati con cittadinanza di Paesi BISU	Certificazione rilasciata dalla rappresentanza italiana del Paese di provenienza attestante la situazione anagrafica e reddituale indicata all'art. 15.9.
Art. 15.10 – Candidati diversamente abili iscritti al Conservatorio	Documentazione rilasciata dalle competenti Autorità comprovante il proprio status.

ATTENZIONE la documentazione indicata dall'art. 15 dovrà essere prodotta, con le modalità ivi indicate, entro e non oltre il giorno 15 settembre 2008 (per i candidati iscritti agli anni successivi al primo), 10 ottobre 2008 (per i candidati iscritti ai primi anni), 9 marzo 2009 (per i candidati rientranti nelle categorie di cui all'art.1.3) nell'orario d'ufficio: 9.00 alle 12.00 (dal lunedì al venerdì) presso l'Ufficio Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Salerno. **SI PRECISA CHE** per i candidati iscritti agli anni successivi al primo, la cui domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 15 settembre 2008, **la documentazione di cui all'art. 15.1 relativa agli studenti "FUORI SEDE" dovrà essere consegnata entro e non oltre il giorno 26 settembre 2008.**

SEZIONE I

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Art. 1 - CONCORSO

Il presente concorso è bandito in conformità alle disposizioni fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, attuativo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché delle delibere della Giunta Regionale della Campania n. 905 e n. 906 del 23 maggio 2008.

L'**E.DI.S.U.** (Ente pubblico per il Diritto allo Studio Universitario, in seguito anche solo Ente o E.DI.S.U.) bandisce un concorso per l'attribuzione di borse di studio (in servizi e denaro) e contributi per mobilità internazionale (in avanti solo borse di studio o borse) a favore di studenti iscritti per l'anno accademico 2008/2009 all'Università degli Studi di Salerno (in seguito anche solo Ateneo o Università) e a favore degli studenti iscritti presso il Conservatorio di Musica "Domenico Cimarosa" di Avellino ed al Conservatorio "Giuseppe Martucci" di Salerno, (in seguito anche solo Conservatorio) qualunque sia la loro nazionalità di appartenenza, e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito così come meglio definiti nel presente bando.

Art. 1.1 DATA DI SCADENZA

La data di scadenza per la partecipazione al concorso, a pena esclusione (art. 18 sub a), è fissata improrogabilmente :

alle **ore 24.00 del 15 settembre 2008 per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo** dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea specialistica

- alle **ore 24.00 del 10 ottobre 2008 per gli studenti che si iscrivono al primo anno** dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea specialistica;

- alle **ore 24.00 del 9 marzo 2009 esclusivamente** per gli studenti in attesa di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione, della Scuola interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento, al Conservatorio di Avellino e di Salerno, nonché per gli studenti che per l'a.a. 2008/2009 possono iscriversi ad **ulteriore semestre** di un corso di laurea o al **1° Anno di un corso di laurea specialistica**, avendo conseguito la laurea successivamente al 15 settembre 2008.

La Scuola di specializzazione per le professioni legali non è obbligatoria per l'esercizio della professione.

L'istanza di partecipazione dovrà essere prodotta esclusivamente via Web ad eccezione degli studenti iscritti al Conservatorio che potranno produrre istanza cartacea secondo le modalità di seguito indicate.

L'importo stanziato sarà ripartito secondo il successivo art. 10.6, fatto salvo l'effettivo accredito dei fondi da parte della Regione Campania e da parte dell'Università degli Studi di Salerno.

Art. 1.2 - AMMISSIBILITÀ AL CONCORSO. TRASFERIMENTO DI SEDE, DI FACOLTÀ O DI CORSO DI LAUREA

Sono ammessi al concorso gli studenti dell'Università degli Studi di Salerno, iscritti per la prima volta ai **corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea specialistica, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione, della Scuola interuniversitaria campana di specializzazione all'insegnamento** (in seguito anche solo **SICSI**), **di Dottorato di ricerca** (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 210/1998), in possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche e di merito di cui ai successivi artt. 4 e 6; particolari eccezioni sono previste per gli studenti in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% di cui al successivo art. 7.

Ai sensi della Programmazione Regionale i servizi e gli interventi di cui al comma precedente sono attribuiti anche agli studenti iscritti presso il Conservatorio di Musica "Domenico Cimarosa" di Avellino ed al Conservatorio "Giuseppe Martucci" di Salerno, secondo le modalità successivamente indicate.

Non potranno essere prese in considerazione le domande di trasferimento riferite ad Atenei fuori della Regione Campania, stante la gestione della tassa regionale, fatto salvo il caso in cui gli studenti versino la predetta tassa.

Possono partecipare, inoltre, gli studenti che contano di iscriversi ad un corso di studi dell'Università di Salerno in seguito a trasferimento da altro ateneo, purché adempiano ai seguenti obblighi:

a) aver presentato, **a pena di esclusione dal concorso**, la domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di studio *ex* DPCM del 9 aprile 2001, presso le istituzioni per il diritto allo studio universitario di provenienza, secondo i termini e le modalità dalle stesse stabilite;

b) far pervenire la domanda all'Edisu Salerno, improrogabilmente e **a pena di esclusione**, entro e non oltre il **31 ottobre 2008** e produrre, entro la stessa data, i documenti individuati all'art. 15, a comprova delle situazioni particolari in cui versa il candidato;

c) chiedere, **a pena di esclusione dal concorso**, il rilascio dell'attestazione ISEE in tempo utile perché la stessa sia reperibile negli archivi INPS entro il **3 novembre 2008**;

d) definire entro il **31 ottobre 2008**, **a pena di esclusione dal concorso**, la propria posizione universitaria ed effettuare il versamento della tassa regionale di € 62,00 se proveniente da ateneo di altra regione.

I candidati la cui istanza di trasferimento perverrà dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie verranno inseriti solo nelle graduatorie definitive.

Gli studenti che effettuano trasferimenti e/o passaggi di Facoltà o di corso di laurea nell'ambito dello stesso Ateneo degli Studi di Salerno saranno esclusi dal concorso se la loro posizione di trasferimento e/o passaggio, come sopra indicato, non sarà regolarizzata entro il 31 ottobre 2008, compreso il versamento della tassa regionale. A tal fine si suggerisce agli interessati di attivarsi in tempo utile, presso i competenti uffici dell'Università degli Studi di Salerno, per verificare l'avvenuta regolarizzazione della propria carriera.

Art. 1.3 – TERMINI DI ISCRIZIONE

L'iscrizione dovrà risultare registrata negli archivi dell'Università, improrogabilmente e **a pena di esclusione**, entro i seguenti termini:

- **15 settembre 2008** per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo;
- **10 ottobre 2008** per gli studenti iscritti al primo anno;

- **9 marzo 2009** per le seguenti categorie di studenti:

1) studenti per i quali il numero di anni di permanenza all'università compreso tra l'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) e l'a.a. 2007/2008 incluso, è pari alla durata legale del corso e che per l'a.a. 2008/2009:

1.a) si iscrivono al primo anno di un corso di laurea specialistica dopo aver conseguito la laurea in data successiva al 15 settembre 2008;

1.b) si iscrivono ad un "*ulteriore semestre*" del corso di laurea già frequentato nell'a.a. 2007/2008, non avendo conseguito il titolo nella sessione straordinaria di tale a.a. e che siano in possesso dei requisiti di cui ai successivi artt. 4 e 6;

2) studenti in attesa di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 210/1998), di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione, della Scuola interuniversitaria campana di specializzazione all'insegnamento, ai corsi del Conservatorio di Avellino e di Salerno;

Art. 1.4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Ad eccezione degli studenti iscritti al Conservatorio di Avellino e di Salerno, le cui modalità di partecipazione sono indicate nel successivo art. 1.5, per tutti gli altri aventi diritto, l'invio delle domande per la concessione di Borsa di Studio universitaria è consentito esclusivamente per via informatica, pena l'esclusione, al Sito WEB: www.edisu.sa.it, mediante il link presente sulla home page, o anche collegandosi con il sito www.unisa.it menù principale - Servizi On Line studenti "Area Utente" selezionando login e immettendo password personale. La ricezione delle domande **CONFERMATE** deve avvenire, a pena di esclusione, entro:

- le **ore 24.00 del 15 settembre 2008 per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo** dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea specialistica;

- le **ore 24.00 del 10 ottobre 2008 per gli studenti che si iscrivono al primo anno** dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea specialistica;

- le **ore 24.00 del 9 marzo 2009 esclusivamente** per gli studenti in attesa di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione, della Scuola interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento, al Conservatorio di Avellino e di Salerno, nonché per gli studenti che per l'a.a. 2008/2009 possono iscriversi ad ulteriore semestre di un corso di laurea o al 1° Anno di un corso di laurea specialistica, avendo conseguito la laurea successivamente al 15 settembre 2008.

Dopo tale ora non sarà più possibile compilare via Internet il modulo di domanda, anche se in fase di compilazione e/o ultimazione.

LE DOMANDE PRESENTATE CON ALTRI MEZZI O MODALITÀ SARANNO ESCLUSE DAL CONCORSO.

NEL SITO INFORMATICO PREDETTO È INSTALLATO LO SCHEMA DELLA DOMANDA CHE DEVE ESSERE COMPILATA A CURA DEL CONCORRENTE SECONDO LE REGOLE IVI RIPORTATE. LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE, VIA INFORMATICA, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, È POSSIBILE UTILIZZANDO QUALSIASI PERSONAL COMPUTER CONNESSO AD "INTERNET" – IN QUALSIASI GIORNO ED ORA – SINO AL TERMINE DI SCADENZA DEL PRESENTE BANDO.

Per agevolare la partecipazione al concorso da parte degli studenti che non abbiano la possibilità di compilare la domanda e di trasmetterla autonomamente, gli interessati potranno compilare le domande e trasmetterle via internet avvalendosi delle postazioni informatiche dislocate presso l'Infopoint della Segreteria studenti dell'Università di Salerno.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi ragione, anche di forza maggiore, siano trasmesse per via informatica oltre i termini perentori sopra precisati. Parimenti, saranno escluse le domande compilate in modo incompleto od errato e/o che non rispettino le modalità di presentazione precedentemente indicate.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che dovessero commettere errori tali da impedire il reperimento dei loro dati negli archivi dell'INPS e dell'Università, indispensabili ai fini di un'utile partecipazione al concorso stesso.

Si precisa che le domande saranno ritenute CONFERMATE con riserva previa la verifica dell'avvenuta regolare iscrizione nei termini del Bando all'Università degli Studi di Salerno.

Eventuali richieste di chiarimenti circa la propria posizione di **merito universitario (avvenuta iscrizione, regolare pagamento delle tasse di iscrizione e della tassa regionale, crediti conseguiti)** vanno avanzate esclusivamente alle Segreterie studenti di riferimento; parimenti dicasi per quanto attiene al reddito relativo all'anno 2007, la cui competenza rientra in quella propria degli uffici finanziari, dei commercialisti di fiducia e degli uffici preposti al rilascio dell'attestazione ISEE.

Gli studenti che intendano accedere al servizio mensa, se non già in possesso del tesserino magnetico necessario per fruire di tale servizio, devono presentare presso il "Punto Informazione Tesserini Servizi Mensa" dell'E.D.I.S.U., collocato nella Mensa di Fisciano, foto personale formato tessera, che sarà restituita successivamente all'acquisizione.

Art. 1.5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE STUDENTI ISCRITTI AL CONSERVATORIO.

Gli studenti iscritti al Conservatorio, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e 6, per partecipare al presente bando devono far pervenire all' Ufficio Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Salerno, sito presso l'Edificio del Rettorato, II piano stanza n. 12, entro **il 9 marzo 2009** (farà fede il timbro postale di spedizione), istanza cartacea secondo il modello allegato al bando – Appendice 4 - reperibile sul sito dell'Ente e/o presso la Segreteria del Conservatorio, debitamente sottoscritta, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del candidato nonché, se del caso, dalla documentazione indicata all'art. 15, con le seguenti modalità:

- a) a mezzo posta raccomandata AA. RR., o alternativamente;**
- b) di persona o per mezzo di propri incaricati.**

Le istanze che dovessero essere spedite fuori termine non saranno prese in considerazione.

Art.1.6 - COMUNICAZIONI EX L. N. 241/1990 – SERVIZIO DI E-MAIL E SMS . INFORMAZIONI.

Non saranno inviate comunicazioni personali via posta.

Gli obblighi previsti dagli artt. 7-12 della legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" saranno assolti esclusivamente per mezzo del sito dell'EDISU www.edisu.sa.it.

I candidati sono invitati a fornire un indirizzo telematico personale e ad indicare il numero di telefono mobile al fine di poter inviare le relative comunicazioni.

Potrà essere previsto anche un servizio di comunicazione via SMS al numero di telefono mobile che i candidati avranno indicato nella domanda di partecipazione.

Il trattamento dei dati sensibili e lo scambio di comunicazioni si intendono effettuati nel pieno rispetto delle norme che tutelano la privacy ed in conformità ai criteri dettati dal D. Lgs. 196/2003.

I candidati potranno richiedere eventuali informazioni in merito alla partecipazione al presente Bando all'indirizzo e mail stud0809@unisa.it.

Art. 1.7 – TRASFERIMENTO DELLO STUDENTE PRESSO ALTRA UNIVERSITA'

Lo studente che abbia “*confermato*” il proprio modulo/domanda entro le **ore 24.00 del 15 settembre e/o 10 ottobre 2008**, e che successivamente a tale data si trasferisce ad Ateneo diverso dall'Università degli Studi di Salerno, può chiedere che la propria domanda sia inoltrata all'Istituzione per il diritto allo studio universitario di destinazione finale. L'Edisu provvederà all'inoltro della pratica all'Istituzione di destinazione finale.

Nel caso di trasferimento ad altra Università dopo l'approvazione delle graduatorie definitive la domanda presentata all'Edisu verrà trasmessa all'Istituto per il diritto allo studio dell'Università presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e, pertanto, lo studente decadrà dal beneficio eventualmente riconosciuto dall'Edisu e dovrà restituire eventuali rate rimosse.

Art. 2 - STUDENTI “IN SEDE”, “PENDOLARI” E “FUORI SEDE”

Ai fini della definizione dell'importo della borsa di studio, la condizione di studente è definita sulla base della provenienza, secondo le seguenti tipologie previste dal DPCM 9 aprile 2001, Art. 4, comma 8, lettere a,b,c.

A seconda del luogo in cui risiede, il candidato è considerato “*in sede*”, “*pendolare*” o “*fuori sede*”.

A tal fine si precisa che l'Ente accerterà, attraverso gli uffici preposti, che la distanza chilometrica tra i Comuni di residenza e il Comune di Fisciano, di Baronissi, di Avellino e di Salerno, a seconda della sede di svolgimento dei corsi, sia inferiore (per gli studenti pendolare/sede) o superiore (per gli studenti fuori sede) al limite di 30 Km.

Art. 2.1 - “IN SEDE”

È definito il candidato che frequenta un corso la cui sede è ubicata nel proprio Comune di residenza o nei Comuni con esso immediatamente confinanti.

Sono considerati in sede gli studenti il cui nucleo familiare convenzionale risiede nel comune sede del corso frequentato o nei comuni confinanti con esso come di seguito specificato: comuni considerati in sede per i corsi ubicati nella sede di Fisciano: Fisciano, Mercato San Severino, Calvanico, Baronissi, Montoro Inferiore, Montoro Superiore; sono considerati in sede per i corsi ubicati nella sede di Baronissi: Baronissi, Fisciano, Pellezzano, Castiglione del Genovesi, Mercato San Severino; sono considerati in sede per i corsi ubicati nella sede del Conservatorio di Avellino e Salerno i comuni immediatamente confinanti con tali città.

Art. 2.2 - “PENDOLARE”

Il candidato è considerato “*pendolare*” se risiede in un Comune non immediatamente confinante con quello in cui è ubicata la sede del proprio corso, esclusi i Comuni indicati dal precedente punto 2.1.

Art. 2.3 - “FUORI SEDE”

Il candidato è considerato “*fuori sede*” al verificarsi congiuntamente delle tre seguenti condizioni:

a) che frequenti un corso di studi tenuto ad oltre 30 (trenta) chilometri di distanza dal proprio Comune di residenza;

b) che abbia preso alloggio “*a titolo oneroso*” nel Comune sede del corso o in località con esso confinante;

c) che documenti che tale domicilio è stato eletto per almeno mesi 10 (dieci) nell'anno accademico per il quale è bandito il concorso.

Le condizioni sopraindicate ad eccezione della condizione sub a) che verrà accertata d'ufficio dall'Ente sulla base dell'autodichiarazione del candidato relativa alla residenza, devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.1, improrogabilmente e a pena di decadenza, entro il 26 settembre 2008 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 10 ottobre 2008 (per gli studenti iscritti ai primi anni), o per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1, possono presentare istanza di partecipazione entro il 9 marzo 2009, entro tale ultima data.

In mancanza l'opzione manifestata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti e il candidato decade dal diritto di avvantaggiarsi dei benefici connessi allo status di "fuori sede", assumendo lo status di "pendolare".

Art. 2.3.1 - STUDENTI STRANIERI

Lo studente straniero è considerato "fuori sede" indipendentemente dalla sede della propria residenza in Italia, a meno che il nucleo familiare di appartenenza non abbia eletto stabilmente residenza sul territorio italiano. In tale ipotesi, la posizione del candidato segue tutte le norme che reggono la posizione degli studenti di cittadinanza italiana.

ART. 3 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO. INCREMENTI E RIDUZIONI

Art. 3.1 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO IN RELAZIONE AL REDDITO

Ai sensi dell'Art. 9 del DPCM del 9/4/2001 e delle Linee Programmatiche Regionali per l'attuazione del Diritto allo Studio Universitario, l'ammontare delle borse di studio, diversificate in ragione della condizione economica e della provenienza degli studenti, è stabilito nel modo seguente (giusto D.M. del 18/06/2004):

- **€ 1.710,00** (millesettecentodieci/00) + un pasto giornaliero gratuito per studente "in sede";
- **€ 2.500,00** (duemilacinquecento/00) per studente "pendolare";
- **€ 4.550,00** (quattromilacinquecentocinquanta/00) per studente "fuori sede".

L'importo sopra riportato sarà integralmente corrisposto agli studenti la cui condizione economica sia inferiore o uguale ai due terzi dell'indicatore della **situazione economica equivalente** (ISEE) fissato in **€ 14.500,00** (quattordicimilacinquecento/00). Per valori superiori ai 2/3 l'importo della borsa viene ridotto nel modo seguente:

ISEE	IMPORTO DELLA BORSA IN EURO		
	STUDENTE "FUORI"	STUDENTE "PENDOLARE"	STUDENTE "IN SEDE"
Minore o uguale a:	Importo	Importo	Importo
2/3 della € 9.700,00	€4.550,00	€2.500,00	€1.710,00
7/9 della € 11.300,00	€4.330,00	€2.340,00	€1.550,00
8/9 della €12.900,00	€4.120,00	€2.180,00	€1.400,00
Reddito soglia €14.500,00	€3.910,00	€2.020,00	€1.240,00

(*) arrotondamento alle centinaia

Se l'E.D.I.S.U.- Salerno sarà in grado di assicurare anche proprio alloggio, ad una distanza adeguata rispetto alla sede del corso di studio, l'importo massimo della borsa è così determinato:

- **Studenti fuori sede: alloggio + 2.750,00 Euro**
- vitto (1 pasto giornaliero, solo pranzo) + 3.900,00 Euro**

alloggio e vitto (1 pasto giornaliero, solo pranzo) + 2.100,00 Euro

L'E.DI.S.U. - Salerno ridurrà la borsa di 650,00 Euro/anno per un ulteriore pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero per gli studenti pendolari con le stesse modalità.

L'E.DI.S.U. -Salerno, sulla base delle tipologie e degli standard qualitativi dei servizi offerti, determina le detrazioni come segue da rapportarsi all'effettivo periodo di potenziale utilizzazione dei servizi:

Studenti fuori sede	Alloggio	detrazione
	per standard ottimale offerto	€1.800,00

- Studenti fuori sede

Alloggio, se disponibile: detrazione di 1.800,00 Euro

Mensa (scelta obbligatoria: almeno un pasto o cestino)

per n. 1 pasto completo tradizionale, detrazione di 650,00 Euro

per n. 2 pasti alternativi (fast-food, cestino o similari), detrazione di 1000,00 Euro

per n. 1 pasto alternativo (fast- food, cestino o similari), detrazione di 500,00 Euro

per n. 2 pasti di cui 1 tradizionale e 1 alternativo, detrazione di 1.150,00 Euro

- Studenti pendolari:

Mensa : per 1 pasto tradizionale completo 650,00 Euro

per 1 pasto alternativo (fast- food, cestino o similari), detrazione di 500,00 Euro.

Alle borse di studio si applica l'esenzione dalla imposizione sui redditi, come da circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 06/04/1995 relativa al "Trattamento tributario delle borse di studio corrisposte a studenti universitari, Legge 02/12/1991, n. 390 e Legge 13/08/84, n. 476".

Alle borse di studio si applica l'esenzione dall'Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi dell'Art. 16 della legge 23/12/2000, n. 388.

Le detrazioni per i pasti non verranno operate per gli studenti dei Conservatori di Avellino e di Salerno nel caso in cui l'Edisu non possa assicurare il servizio ristorazione.

Art. 3.2 - INCREMENTI E RIDUZIONI

Ai sensi della normativa vigente l'importo della borsa può essere:

a) **incrementato** del 100%, nel caso in cui lo studente vincitore della borsa di studio sia diversamente abile **con invalidità non inferiore al 66%** e rientri in una delle categorie di cui alle leggi n. 118/1971, n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151;

b) **incrementato** del 50%, nel caso in cui l'assegnatario consegua il diploma di laurea e di laurea specialistica **entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, e comunque, entro e non oltre il 30 settembre 2009 su istanza dell'interessato da prodursi secondo le modalità ed i termini indicati al successivo art. 15.15..** La predetta integrazione non è estesa agli studenti dei corsi di laurea attivati prima dell'applicazione del DM 509/99, o della Legge 508/99.

L'importo della borsa verrà ridotto:

c) del 50% nel caso in cui l'assegnatario sia iscritto ad un *Ulteriore semestre* rispetto alla durata legale del proprio corso di studi;

d) in relazione al livello di reddito di cui al precedente art. 3.1;

e) **d'ufficio**, delle somme eventualmente dovute all'Ente a qualsiasi titolo.

L'Ente opererà il conguaglio tra quanto gli interessati hanno corrisposto per il servizio ristorazione e quanto in realtà devono corrispondere in virtù della posizione conseguita nel concorso.

ART. 4 – REQUISITI RELATIVI ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'ISEE, di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, e sulla base dei criteri di selezione individuati dal DPCM 9.4.2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'accesso ai benefici di cui al presente bando, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), sommato con l'indicatore della situazione economica all'estero non potrà superare il limite di **€ 14.500,00** (quattordicimilacinquecento/00). Ai sensi del d. lgs. n. 109/98, art. 3, comma 1, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) del nucleo familiare superi il limite di **€ 24.500,00** (ventiquattromilacinquecento/00).

ART. 5 – ATTESTAZIONE ISEE PER I REDDITI DELL'ANNO 2007

ART. 5.1 - RILASCIO E CRITERI

Gli studenti che intendono richiedere, per l'a.a. 2008/2009, i servizi erogati dall'E.D.I.S.U. Salerno, dovranno essere in possesso, all'atto della presentazione della domanda, dell'Attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Al fine di ottenere tale attestazione, lo studente o un suo familiare deve produrre la Dichiarazione Sostitutiva Unica, così come prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 e successive integrazioni e modificazioni, presso:

- **i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) presenti sul territorio nazionale;**
- **il proprio Comune;**
- **una sede INPS.**

Il possesso del requisito del reddito, così come individuato dal precedente art. 4, deve essere documentato attraverso l'**attestazione ISEE**, rilasciata dai competenti Uffici dietro esibizione della **DSU** (Dichiarazione Sostitutiva Unica) che costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di legge con le conseguenze connesse nel caso fosse mendace o non veritiera.

La suddetta DSU, necessaria per il rilascio dell'attestazione ISEE, deve riportare necessariamente l'indicazione (barrando la casella corrispondente) che la prestazione che si intende richiedere è: "**Prestazioni del diritto allo studio universitario**".

Maggiori e più dettagliate informazioni sul sito:

www.inps.it/Servizi/ISEE/Informazioni/html/GuidaCompilazioneDSU.htm

A pena di esclusione dal Concorso:

a) l'attestazione ISEE deve essere presente negli archivi INPS entro:

- le **ore 24.00 del 25 settembre 2008** per gli studenti iscritti agli anni successivi che presentano istanza di partecipazione entro il 15 settembre 2008;

- le **ore 24.00 del 20 ottobre 2008** per gli studenti iscritti ai primi anni che presentano istanza di partecipazione entro il 10 ottobre 2008;

- le ore **24.00 del 19 marzo 2009** per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1, possono presentare istanza di partecipazione entro il **9 marzo 2009**.

A tal fine si suggerisce di richiederne il rilascio nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del Bando, per poter eventualmente apportare le dovute modifiche, se necessarie. Le modifiche o integrazioni dell'attestazione ISEE vanno fatte sempre e soltanto presso gli uffici competenti al rilascio ma in tempo perché i dati corretti siano prelevabili in automatico dal sistema dagli archivi INPS nelle seguenti date:

- **29 settembre 2008** per gli studenti iscritti agli anni successivi che presentano istanza di partecipazione entro il 15 settembre 2008;

- **21 ottobre 2008** per gli studenti iscritti ai primi anni che presentano istanza di partecipazione entro il 10 ottobre 2008;

- **23 marzo 2009** per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1, possono presentare istanza di partecipazione entro il **9 marzo 2009**;

b) il rilascio dell'attestazione ISEE deve esser richiesto da tutti i candidati, anche se il loro reddito non è mutato rispetto all'anno 2006 e se ne hanno già fatto richiesta per lo scorso anno per una qualsiasi altra esigenza;

c) l'attestazione deve essere riferita ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2007 da tutti i componenti il nucleo familiare del candidato; il riferimento al reddito di anni diversi dal 2007 o l'assenza dell'anno di riferimento, sia pure per uno solo dei componenti sempre che lo stesso sia titolare di reddito, è motivo di esclusione dal concorso. Laddove esistano redditi prodotti dai germani (fratelli e sorelle) del candidato nell'anno di imposta 2007, il calcolo dell'ISEE deve essere effettuato tenendone conto nella misura totale (100 per cento). La riduzione nella misura del 50 per cento, come previsto dall'Art. 5, comma 6, DPCM 9 aprile 2001, viene effettuata in automatico dall'Ente. I redditi prodotti dai germani vanno documentati a richiesta dell'Ente, in mancanza la riduzione di cui sopra non sarà applicata.

Il reddito e il patrimonio mobiliare di componenti il nucleo familiare percepiti all'estero nel corso del 2007 devono essere valutati sulla base del cambio medio del 2007; il patrimonio immobiliare localizzato all'estero, posseduto alla data del 31 dicembre 2007, deve essere valutato solo nel caso di fabbricati e deve essere considerato sulla base del valore di €500,00 al metro quadrato;

d) la DSU e l'attestazione ISEE devono essere compilate senza errore alcuno, in particolare per quanto attiene ai dati anagrafici dei soggetti presenti in tali documenti, ai loro Codici Fiscali e ai redditi prodotti, ciò al fine di consentire all'Ente sollecite e compiute operazioni di verifica ed elaborazione dei dati. L'attestazione ISEE deve essere richiesta in tempo utile perché i dati siano prelevabili in automatico dal sistema negli archivi INPS entro le date precedentemente indicate. Si ricorda che i CAF e gli altri Uffici deputati a ricevere la richiesta d'attestazione ISEE hanno, per legge, 10 gg. di tempo per inviare i dati agli archivi INPS. Per tali motivi si suggerisce di richiederne il rilascio nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del Bando, per poter eventualmente apportare le dovute modifiche, se necessarie. Le modifiche o integrazioni dell'attestazione ISEE vanno fatte sempre e soltanto presso gli uffici competenti al rilascio.

La DSU costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di legge e quindi perseguibile, se non veritiera;

e) la scala di equivalenza riportata nell'attestazione ISEE deve essere calcolata in base al numero di componenti il "nucleo familiare d'origine". Il valore di detta scala potrà essere incrementato secondo quanto previsto dall' Art. 3, comma 2 del d.lgs. 109/1998 e s.m.i.. Le maggiorazioni vanno documentate a richiesta dell'Ente, **a pena eliminazione** dal calcolo della scala di equivalenza del valore delle maggiorazioni stesse.

Ai fini del concorso e della valutazione del reddito, il “**nucleo familiare di origine**” è definito ai sensi del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, e s.m.i., art. 1 bis. In particolare, con riferimento alla data di presentazione della domanda, il nucleo familiare è composto:

- dal richiedente,
- dai genitori del richiedente se non legalmente separati o divorziati e dai figli a loro carico;
- dal genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o separazione;
- da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
- da eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

f) **il candidato, nel caso previsto dal successivo Art. 5.3, è obbligato a chiedere il rilascio dell’attestazione secondo quanto previsto dall’Art. 3, comma 2 bis delle norme integrate dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000, che così recita:** “In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente può essere integrato, dall’amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell’Art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l’onere di mantenimento del richiedente”. Gli Uffici preposti al rilascio (CAF, Comune o altri) sono obbligati per legge a soddisfare la richiesta del candidato finalizzata agli scopi di cui sopra.

L’E.DI.S.U. Salerno declina ogni responsabilità per il mancato reperimento dei dati negli archivi INPS alle date sopra indicate, per cause imputabili agli Uffici preposti al rilascio dell’attestazione o agli stessi candidati.

Art. 5.2 - NUCLEO FAMILIARE DEL CANDIDATO ISCRITTO A CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Il nucleo familiare del candidato iscritto a corsi di dottorato di ricerca è formato, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del DPCM 9 aprile 2001 e dell’art. 3, comma 2-bis del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai genitori del candidato e dai soggetti a loro carico. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano i requisiti di cui al successivo art. 5.4.

In caso di redditi del nucleo familiare di origine pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai successivi artt. 5.3 e 5.3.1.

Art. 5.3 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2007 NON HA PRODOTTO REDDITI

Per poter inserire in graduatoria coloro che ritengono di non aver prodotto alcun reddito nel 2007, **ovvero abbiano un Indicatore Situazione Reddittuale (ISR) nullo**, è necessario conoscere, a garanzia di tutti i candidati, su quali proventi costoro abbiano potuto contare anche per affrontare gli studi, a prescindere se tali introiti siano stati o meno denunziati al fisco. Ciò premesso, il candidato deve, **a pena di esclusione dal concorso**, farsi rilasciare un’attestazione ISEE nella quale vanno riportati tutti i componenti del proprio nucleo familiare che non avrebbero acquisito alcun reddito, e tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto che ha provveduto al sostentamento del candidato e del suo nucleo familiare. Ovviamente, i redditi calcolati devono essere quelli di tutti i soggetti presenti nell’attestazione ISEE ed il calcolo del parametro della scala di equivalenza terrà conto del numero complessivo dei componenti i due nuclei familiari.

Come già chiarito nel precedente art. 5 punto f), in questo caso, **gli interessati hanno il diritto di pretendere dagli Uffici competenti per materia che venga loro rilasciata l'attestazione ISEE con riferimento a tutti i componenti e a tutti i redditi dei due nuclei familiari. Gli Uffici di cui sopra hanno l'obbligo di adempiervi, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per effetto dell'art. 3 delle norme integrate dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000.**

Esempio: *Lo studente che nella DSU, e quindi nell'attestazione ISEE, non ha alcun reddito da dichiarare per l'anno 2007 attribuibile ai componenti del proprio nucleo familiare d'origine (perché ad esempio disoccupati) deve, comunque, dichiarare il reddito prodotto nell'anno 2007 del soggetto (parente o altro) che ha provveduto a sostenere economicamente il nucleo familiare dello studente stesso. Il CAF, il comune o altro ufficio competente in materia, è obbligato a rilasciare l'attestazione ISEE congiunta.*

Art. 5.3.1 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2007 HA USUFRUITO DI REDDITI E RENDITE ESENTI IRPEF (PENSIONI, INDENNITÀ, ETC.)

Nell'ipotesi in cui il nucleo familiare del candidato abbia usufruito, nell'anno d'imposta 2007, esclusivamente di redditi o rendite esenti IRPEF (*rendite erogate dall'INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a quanto stabilito dalla norma, pensioni, indennità, assegni sociali*), il candidato, pena l'**esclusione dal concorso**, dovrà:

a) richiedere comunque il rilascio dell'attestazione ISEE per l'anno 2007, **sebbene a valore zero**;

b) documentare le condizioni sopraindicate nei modi e termini di cui al successivo art. 15.2, improrogabilmente entro il 15 settembre 2008 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 10 ottobre 2008 (per gli studenti iscritti ai primi anni), o per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1, possono presentare istanza di partecipazione entro il 9 marzo 2009, **entro tale ultima data**.

Art. 5.4 - CANDIDATI "AUTONOMI" DAL NUCLEO FAMILIARE DI ORIGINE

Ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis del D. lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., i candidati che vivono da soli o in un nucleo familiare diverso da quello di origine, così come individuato dal precedente art. 5 sub *e*, possono essere considerati "**autonomi**" se in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) aver lasciato il nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) occupare un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti detto nucleo familiare;

c) aver prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso e non inferiori a € 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00), con riferimento ad un nucleo familiare di una persona;

d) il reddito, proprio e/o del coniuge, sia stato fiscalmente dichiarato.

In assenza anche di una sola delle sopraccitate condizioni, il candidato non può essere considerato autonomo e sia l'attestazione ISEE che la dichiarazione resa nel modulo/domanda devono riferirsi ai redditi prodotti nell'anno d'imposta 2007 dai componenti il nucleo familiare di origine, da sommare a quelli di cui eventualmente gode il candidato.

In caso di redditi del nucleo familiare di origine pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.3 e 5.3.1.

La presente norma non è applicabile agli studenti con cittadinanza straniera.

Le condizioni sopraindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.3, improrogabilmente entro il 15 settembre 2008 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 10 ottobre 2008 (per gli studenti iscritti ai primi anni), o per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1, possono presentare istanza di partecipazione entro il 9 marzo 2009, **entro tale ultima data.**

In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

Art. 5.5 - CANDIDATI INSERITI IN NUCLEI FAMILIARI DIVERSI DA QUELLO DI ORIGINE

I candidati che, a prescindere dai motivi che abbiano determinato tale scelta, convivano, seppure da lungo tempo, con soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare di origine (vedi art. 5 sub *e*), anche se ad essi legati da vincoli di parentela (ad esempio nonni, zii, etc.) e che non rientrino nella fattispecie di cui al precedente art. 5.4 (candidato "autonomo") devono, a pena di **esclusione dal concorso**, produrre una DSU (per il rilascio dell'attestazione ISEE) che sia riferita ai redditi prodotti nell'anno d'imposta 2007 dai propri genitori sommati ai redditi prodotti dal candidato stesso nonché dagli altri soggetti che con lui convivono, anche se sono a carico IRPEF di questi ultimi.

Art. 5.6 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI E CASI DI ABBANDONO/AFFIDAMENTO A TERZI

In caso di **separazione** o **divorzio**, il candidato che fa parte di un nucleo familiare diverso da quello del genitore che percepisce per lui gli assegni di mantenimento deve integrare, nel richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE, a pena di **esclusione dal concorso** e ai sensi dell'art. 5 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001, i redditi prodotti nell'anno d'imposta 2007 da tutti i componenti il nucleo familiare del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento con quelli prodotti da tutti i componenti il nucleo familiare con il quale convive. In assenza di separazione legale o divorzio o di qualsiasi altro provvedimento del giudice, come nel caso della separazione di fatto, se i genitori fanno parte di due diversi nuclei familiari, il nucleo familiare dello studente è integrato con quelli di entrambi i genitori, a meno che sussista la condizione di abbandono del coniuge che sia accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali (occorre, comunque, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono).

Nel caso di affidamento a terzi, a seguito di provvedimento del Tribunale che dispone la decadenza di uno o entrambi i genitori dalla potestà sui figli con l'affidamento a terzi, il candidato dovrà, a pena di esclusione dal concorso, farsi rilasciare un'attestazione ISEE nella quale, oltre all'interessato, vanno riportati tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto a cui lo stesso è stato affidato.

Le condizioni sopraindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.4, improrogabilmente entro il 15 settembre 2008 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 10 ottobre 2008 (per gli studenti iscritti ai primi anni), o per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1, possono presentare istanza di partecipazione entro il 9 marzo 2009, **entro tale ultima data. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.**

Il candidato che per gli a.a. 2006/2007 e 2007/2008 abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Ente, qualora non siano sopravvenute modifiche della propria condizione, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.

Il candidato è comunque tenuto a dichiarare tale condizione nella domanda on line.

Art. 5.7 - CANDIDATI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI

Al candidato orfano di entrambi i genitori non si applicano le restrizioni che la condizione di "autonomo" comporta (vedi precedente art. 5.4), e la valutazione delle sue condizioni economico-patrimoniali per l'inserimento in graduatoria dipende esclusivamente dai redditi di cui egli abbia goduto nell'anno di imposta 2007, a qualsiasi titolo.

In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi, **pena l'esclusione dal concorso**, a

quanto stabilito dai precedenti artt. 5.3 e 5.3.1.

I candidati orfani di uno o di entrambi i genitori sono tenuti a dichiarare tale condizione nella domanda on line. **In mancanza della suddetta indicazione, lo studente sarà valutato alla stregua dei criteri del presente Bando ed eventualmente escluso .**

Il decesso di uno o di entrambi i genitori, avvenuto nel corso dell'anno 2008, che abbia peggiorato la situazione economica del nucleo familiare, può prevedere l'attribuzione del beneficio sulla base del reddito percepito dal nucleo stesso nell'anno 2008, anziché quello percepito nell'anno di imposta 2007, a condizione che sia documentato - nei modi di cui all'art. 15.5 - prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, e, comunque entro e non oltre il **14 novembre 2008**. Per il calcolo della situazione patrimoniale, in quanto tramandata agli eredi, si terrà conto dei limiti riconducibili all'anno d'imposta 2007.

Art. 5.8 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SINGLE

I candidati inseriti nel nucleo familiare del genitore single dovranno richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti da tutti i componenti il suddetto nucleo familiare .

I candidati figli di genitori single dovranno dichiarare obbligatoriamente tale condizione nella domanda on line.

In mancanza della suddetta indicazione, lo studente sarà valutato alla stregua dei criteri del presente Bando ed eventualmente escluso

In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.3 e 5.3.1.

Art. 5.9 - CANDIDATI CONIUGATI O VEDOVI

I candidati che abbiano regolarmente contratto matrimonio devono farsi rilasciare l'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti nel 2007 da tutti i componenti il nucleo familiare convenzionale formatosi in conseguenza del vincolo matrimoniale contratto, cui appartiene necessariamente anche il coniuge che risultasse a carico IRPEF di un'altra persona.

In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.3 e 5.3.1.

I candidati coniugati o vedovi dovranno obbligatoriamente dichiarare tale condizione nella domanda on line.

In mancanza della suddetta indicazione, lo studente sarà valutato alla stregua dei criteri del presente Bando ed eventualmente escluso

Art. 5.9.1- CANDIDATI SEPARATI O DIVORZIATI

In caso di separazione legale o divorzio, invece, il candidato dovrà dichiarare in DSU, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. *i* del DPR 917/1986, i redditi derivanti dall'assegno di mantenimento, se ne ha diritto o, in assenza, dovrà attenersi a quanto stabilito dagli artt. 5.3 e 5.3.1 sopra richiamati.

In caso di separazione di fatto, i redditi del candidato e del coniuge vanno comunque sommati.

Le condizioni sopraindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.5, improrogabilmente entro il 15 settembre 2008 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 10 ottobre 2008 (per gli studenti iscritti ai primi anni), o per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1, possono presentare istanza di partecipazione entro il 9 marzo 2009, entro tale ultima data.

In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

Il candidato che, per gli a. a. 2006/2007 e 2007/2008, abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso

bandito dall'Ente, laddove non siano intervenuti cambiamenti, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.

Il candidato è comunque tenuto a dichiarare tale condizione nella domanda on line.

Art. 5.10 - CANDIDATI CON STATUS DI RELIGIOSO IN COMUNITÀ

I candidati che rivestono lo status di “*religioso in comunità*” e che non siano “*autonomi*” nel senso di cui al precedente art. 5.4, devono richiedere il rilascio di un’attestazione ISEE riferita alla somma dei redditi prodotti dai componenti la Comunità in cui vivono ed ai relativi indicatori economici, così come risultano dal certificato di convivenza di cui al DPR 30 maggio 1989, n. 223, rilasciato dal Comune competente per territorio.

La condizione soprindicata deve essere documentata, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.6, improrogabilmente entro il 15 settembre 2008 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 10 ottobre 2008 (per gli studenti iscritti ai primi anni), o per gli studenti che, ai sensi dell’art. 1, possono presentare istanza di partecipazione entro il 9 marzo 2009, entro tale ultima data. In mancanza l’opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

Nel caso in cui il candidato appartenga a comunità religiosa nella quale tutti i componenti hanno fatto voto di povertà dovrà, pena l’**esclusione dal concorso**:

a) richiedere comunque il rilascio dell’attestazione ISEE per l’anno 2007, **sebbene a valore zero**;

b) documentare le condizioni soprindicate nei modi e termini di cui al successivo art. 15.6, improrogabilmente entro il 15 settembre 2008 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 10 ottobre 2008 (per gli studenti iscritti ai primi anni), o per gli studenti che, ai sensi dell’art. 1, possono presentare istanza di partecipazione entro il 9 marzo 2009, **entro tale ultima data.**

Art. 5.11 - CANDIDATI CON STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE

Per detti candidati la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali segue i criteri di cui all’art. 4 limitatamente ai redditi ed al patrimonio in Italia, se esistenti.

Lo status di “rifugiato politico” o “apolide” deve essere documentato, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.7, improrogabilmente entro il 15 settembre 2008 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 10 ottobre 2008 (per gli studenti iscritti ai primi anni), o per gli studenti che, ai sensi dell’art. 1, possono presentare istanza di partecipazione entro il 9 marzo 2009, entro tale ultima data.

In mancanza l’opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

Art. 5.12 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE UE (DIVERSO DALL’ITALIA) E NON UE

In fase di compilazione del modulo/domanda questi candidati devono compilare gli appositi campi, salvo a provvedere successivamente ad esibire la documentazione indicata nell’art. 15.8 del presente bando.

Art. 5.13 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE BISU (BASSO INDICATORE DI SVILUPPO UMANO)

La norma di cui al precedente art. 5.12 è applicabile anche agli studenti che provengono dai Paesi cd. BISU di cui al successivo art. 15.9, che riporta anche il tipo di documentazione da esibire a comprova dell’autocertificazione.

ART. 6 - REQUISITI DI MERITO – CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'accesso ai benefici di cui al presente bando, il candidato deve essere in possesso anche del requisito del merito, come definiti dagli articoli 3, 4 e 6 del DPCM 9.4.2001, così come esplicitato nei seguenti articoli.

Art. 6.1 - TIPOLOGIA DEI CORSI DI STUDIO - ANNO DI "PRIMA IMMATRICOLAZIONE"

Ai fini del presente articolo sono da considerarsi come appartenenti allo stesso tipo i seguenti "corsi di studio":

1. Corsi di "tipo A":
 - a) corsi di laurea;
 - b) corsi di laurea specialistica a ciclo unico.
 - c) corsi di laurea magistrale

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2008/2009 a questo tipo di corsi per "anno di prima immatricolazione" si intende l'anno accademico in cui, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, ci si è immatricolati o iscritti per la prima volta presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.

2. Corsi di "tipo B":
 - a) corsi di laurea specialistica

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2008/2009 a questo tipo di corsi per "anno di prima immatricolazione" si intende, invece, l'anno accademico in cui ci si è immatricolati o iscritti per la prima volta a tale tipo di corso presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.

3. Corsi di "tipo C":
 - a) scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (esclusi quelli di area medica ex d. lgs. n. 368/1999), SICSI, corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 210/1998), corsi attivati presso il Conservatorio di Avellino e di Salerno.

In questo caso, per "anno di prima immatricolazione" si intende l'anno accademico in cui ci si è iscritti per la prima volta rispettivamente ad una scuola di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione, alla SICSI o ad un corso di dottorato di ricerca, o al Conservatorio.

Per l'accesso al concorso il candidato iscritto ad uno dei suddetti tipi di corso deve possedere i requisiti di merito in appresso indicati.

Art. 6.2 – CANDIDATI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO, SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER LA PROFESSIONE, CORSI SICSI, DOTTORATI DI RICERCA E CONSERVATORIO.

Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti **per la prima volta**:

- a) al primo anno di un corso di "tipo A";
- b) al primo anno di un corso di "tipo B", che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno n. 150 crediti acquisiti nella carriera precedente;
- c) al primo anno di corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione, SICSI o di dottorato di ricerca non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 210/1998 nonché studenti iscritti al Conservatorio di Avellino e di Salerno.

Sono esclusi i corsi di specializzazione di area medica di cui al d. lgs. n. 368/1999.

Per i suddetti candidati l'inserimento in graduatoria e la posizione all'interno della stessa

sono determinati esclusivamente dai requisiti di reddito posseduti.

Agli studenti iscritti **al primo anno** dei corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale e laurea specialistica a ciclo unico, la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento di un livello minimo di merito di 20 crediti, conseguiti entro il 10 agosto 2009.

La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea specialistica e di laurea specialistica a ciclo unico i quali, entro il 30 novembre 2009, non abbiano conseguito almeno 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. In casi eccezionali, debitamente documentati, il termine del 30 novembre 2009, può essere differito di non oltre tre mesi, per il conseguimento del livello minimo di merito richiesto, al fine di evitare la revoca. In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalente alla borsa in denaro devono essere restituiti secondo le modalità previste dal presente bando, entro sei mesi dalla data della notifica della revoca, con possibilità di definire accordi intesi a procedere al recupero anche su base rateale.

Il numero dei crediti sarà verificato in automatico senza alcuna richiesta del candidato, mediante il sistema informatico in uso. Le modalità di corresponsione della borsa di studio per idonei assegnatari iscritti al "**primo anno**" sono regolamentate dal successivo art. 14 relativo all'anticipo e al saldo delle borse stesse.

Art. 6.3 - CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO – REQUISITO MINIMO DI MERITO

Per detti studenti **il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta di un corso di laurea , di laurea magistrale a ciclo unico già specialistica a ciclo unico o di laurea magistrale già specialistica**; quanto alla **durata della concessione del beneficio**, i candidati iscritti a questi corsi non devono aver superato, a partire **dall'anno di prima immatricolazione** (vedi art. 6.1) e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2008/2009;

- se iscritti a corsi di laurea , un periodo massimo di iscrizione di sette semestri;
- se iscritti a corsi di laurea magistrale e ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre;
- se iscritti a corsi di laurea specialistica, un periodo di cinque semestri.

A decorrere dall'**anno di prima immatricolazione** (vedi art. 6.1) **ed entro il 10 agosto 2008**, i candidati devono inoltre aver conseguito **un numero di crediti formativi**, che dovranno essere regolarmente registrati negli archivi informatici dell'Università entro il suddetto termine, nella misura di seguito precisata:

-se iscritti ai corsi di laurea:

- a) n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
- b) n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
- c) n. 135 crediti se iscritti all'"*ulteriore semestre*";

-se iscritti ai corsi di laurea magistrale e corsi di laurea specialistica a ciclo unico:

- a) n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
- b) n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
- c) n. 135 crediti se iscritti al quarto anno;
- d) n. 190 crediti se iscritti al quinto anno;
- e) n. 245 crediti se iscritti al sesto anno, ove previsto;
- f) n. 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, se iscritti all'"*ulteriore semestre*";

- **se iscritti ai corsi di laurea specialistica:**

- a) n. 30 crediti se iscritti al secondo anno;
- b) n. 80 crediti se iscritti all'“*ulteriore semestre*”.

Ai suddetti crediti vanno aggiunti gli eventuali crediti conseguiti in eccesso rispetto ai 180 necessari per il completamento del corso .

Detti maggiori crediti, conseguiti in eccesso nel precedente corso di studio, saranno considerati solo ai fini della collocazione in graduatoria, fermo restando che la votazione media viene calcolata con riferimento ai suddetti n. 30 o ai n. 80 crediti.

I crediti conseguiti all'interno del progetto Erasmus, o altri progetti di **mobilità internazionale**, sono validi ai fini del calcolo del merito se superati e regolarmente convalidati dalla Facoltà di appartenenza entro il **10 agosto 2008**.

Sono esclusi dal concorso i candidati già in possesso di un titolo universitario, sia del cd. “*Nuovo Ordinamento*” sia del cd. “*Vecchio Ordinamento*”, che sia di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso di laurea che frequenteranno nell'a.a. 2008/2009;

Art. 6.4 - CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, CORSI SICSI, DI DOTTORATO DI RICERCA ED AL CONSERVATORIO DI AVELLINO E DI SALERNO.

Gli iscritti ai corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione, corsi SICSI, di dottorato di ricerca non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 210/1998, devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti didattici dell'Università o del Conservatorio; quanto alla durata della concessione del beneficio, i candidati iscritti a questi corsi non devono aver superato, a partire dall'anno di prima immatricolazione o iscrizione (vedi art. 6.1) un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

Art.6.5 - CANDIDATI CHE HANNO EFFETTUATO VARIAZIONI DI CARRIERA (PASSAGGIO, RINUNCIA, DECADENZA, ABBREVIAZIONE DI CORSO, TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO)

Per i candidati che in anni accademici precedenti hanno effettuato un **passaggio** da un corso di studi di “**tipo A**” (art. 6.1) ad un altro un corso dello stesso “**tipo A**”, il numero di crediti previsti nel piano di studi statutario ed il numero dei crediti dovuti (indicati rispettivamente con **NCT** e **NCD** nella formula per il calcolo dell'indice di merito **IM** nell'art. 9) è quello previsto per il totale di anni di permanenza all'Università a decorrere dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) e il numero di crediti maturati al **10 agosto 2008** (**NC** nella formula per il calcolo dell'indice di merito **IM** nell'art. 9) è comprensivo dei crediti relativi ad esami convalidati, anche se conseguiti nella pregressa carriera universitaria, purchè regolarmente registrati negli archivi informatici dell'Università, così come previsto anche dall'art. 16.11 delle Linee Programmatiche approvate con delibera di Giunta Regionale della Campania n. 905/2008.

Il calcolo dell'indice di merito segue le modalità di cui sopra anche nell'ipotesi di studenti che :

- a) hanno effettuato un passaggio da un corso di studi di “**tipo B**” (art. 6.1) ad un altro dello stesso “**tipo B**”;
- b) nel corso della loro carriera hanno effettuato un trasferimento da altro Ateneo;
- c) nel corso della loro carriera risultino rinunciatari o decaduti dagli studi e gli siano stati convalidati crediti conseguiti nella pregressa carriera universitaria;
- d) avendo conseguito la laurea , si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico

già specialistica a ciclo unico beneficiando di abbreviazione di corso.

Nel caso di candidati **rinunciatori** o **decaduti** ai quali non siano stati convalidati crediti conseguiti nella pregressa carriera universitaria, il numero di crediti previsti nel piano di studi statutario (NCT) e il numero dei crediti dovuti (NCD), è quello previsto per il totale di anni di permanenza all'Università, a decorrere dall'anno di iscrizione al nuovo corso di studi dalla rinuncia o decadenza.

In ogni caso gli atti di carriera universitaria e quelli amministrativi (convalida passaggio, rinuncia o decadenza, trasferimento o abbreviazione di corso) degli studenti di cui sopra devono essere regolarmente registrati negli archivi informatici dell'Università, **a pena esclusione dal concorso**, entro il 15 settembre 2008 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 10 ottobre 2008 (per gli studenti iscritti ai primi anni), o per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1, possono presentare istanza di partecipazione entro il 9 marzo 2009, **entro tale ultima data**,

Non sono ammessi al concorso i candidati che abbiano già conseguito, in caso di variazioni di carriera, una borsa di studio per lo stesso anno di corso e di pari livello per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente bando. Di seguito alcuni esempi delle diverse situazioni che possono verificarsi.

Esempio 1: *Uno studente che si è iscritto nell' a.a. 2007/2008 al 1° anno di Scienze Giuridiche e che per l'a.a. 2008/2009 rinuncia agli studi e si iscrive al 1° anno di Economia Aziendale, non può partecipare al concorso; potrà parteciparvi l'anno successivo per un periodo di quattro semestri più uno, o più tre se in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%, se in possesso dei requisiti previsti;*

Esempio 2: *Uno studente che dopo aver effettuato una rinuncia ad un corso di laurea consegua, comunque, successivamente il titolo e si iscrive per l'a.a. 2008/2009 al 1° anno di un corso di laurea specialistica può partecipare al concorso per tutti i quattro semestri di durata di tale corso più uno, o più tre se in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%, se in possesso dei requisiti previsti;*

Esempio 3: *Uno studente che si è iscritto nell'a.a. 2007/2008 al 1° anno di laurea magistrale già specialistica in Filosofia e che per l'a.a. 2008/2009 rinuncia agli studi e si iscrive al 1° anno di laurea specialistica in Giurisprudenza, non può partecipare al concorso; potrà parteciparvi l'anno successivo per un periodo di due semestri più uno, o più tre se in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%, se in possesso dei requisiti previsti.*

Art.6.6- Candidati che ricongiungono la carriera dopo interruzione

Ai sensi dell'art. 8, commi 4, 5, 6 e ss, del DPCM 9 aprile 2001, il periodo di interruzione degli studi, in caso di ricongiungimento della carriera, non viene preso in considerazione e non incide, quindi, negativamente sul conseguimento del requisito del merito se tra l'inizio e la fine di detto periodo non siano stati compiuti atti di carriera universitaria (cambio di corso, presentazione piano di studi, sostenimento esami, ecc.) e in ciascuno dei seguenti casi:

- a) lo studente non ha versato le tasse di iscrizione per almeno due anni accademici;
- b) anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile;
- c) un anno per la nascita di ogni figlio, nel caso di studentesse;
- d) infermità gravi e prolungate del candidato, debitamente certificate.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli studenti rinunciatori o decaduti che si reimmatricolano.

ART. 7 - STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ

Il presente articolo regola la partecipazione al concorso degli studenti che rientrano in una delle categorie di cui alla legge n. 118/1971, alle leggi n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151 o che siano invalidi in misura non inferiore al 66 %.

Art. 7.1 - REQUISITI DI MERITO

I candidati diversamente abili, con invalidità non inferiore al 66%, sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari, ma sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Per l'accesso al concorso devono possedere i requisiti di merito in appresso indicati.

Quanto alla **durata della concessione del beneficio**, i candidati non devono aver superato, a partire **dall'anno di prima immatricolazione** (vedi art. 6.1) e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2008/2009:

- se iscritti a corsi di laurea, un periodo massimo di iscrizione di nove semestri;
- se iscritti a corsi di laurea magistrale e ad un corso di laurea specialistica a ciclo unico, un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri;
- se iscritti a corsi di laurea specialistica, un periodo di sette semestri.

I candidati diversamente abili con invalidità non inferiore al 66% devono maturare, entro il **10 agosto 2008**, un numero di crediti formativi determinato con riduzione pari al 40% rispetto al numero indicato al precedente art. 6.3.

Per i candidati diversamente abili con invalidità non inferiore al 66% che risulteranno vincitori del concorso (coloro cioè la cui posizione in graduatoria rientra all'interno del numero di borse di studio ripartite sulla base dei fondi a disposizione) potrà essere prevista l'assegnazione di una quota aggiuntiva pari al 100% di quella base spettante ai sensi del precedente art. 3.2 sub *a*.

Non si applicano agli studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 66% le condizioni regolamentate dai successivi artt. 14 e 14.2.

ART. 8 - BONUS PER IL CONSEGUIMENTO DEL REQUISITO MINIMO DI MERITO

In applicazione dell'art. 6, comma 6 del DPCM 9 aprile 2001 e dell'art. 16.12 della Programmazione Regionale per il conseguimento del requisito minimo di merito di cui al precedente art. 6.3, allo studente iscritto ad un corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea specialistica, **verrà assegnato in automatico** (per i partecipanti a concorsi precedenti, sulla base della posizione memorizzata elettronicamente) un "*bonus*" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, pari a:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il quarto anno accademico e anni successivi.

La quota parte del bonus non fruito per intero può essere utilizzata negli anni accademici successivi ma in nessun caso per un numero di bonus superiore a quello per l'anno accademico nel quale ne hanno beneficiato per la prima volta.

Il "*bonus*" maturato e non fruito nel corso di laurea per un massimo di 15 (quindici) crediti può essere utilizzato per il conseguimento del requisito minimo di merito di cui al precedente art. 6.3, dal candidato iscritto agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica.

Per gli studenti che fruiscono del "*bonus*", il termine "**NC**" nel calcolo dell'indice di merito (**IM** nella formula dell'art. 9) non terrà conto dei crediti assegnati a titolo di "*bonus*"

dall'Ente. I candidati, dunque, che risulteranno “*idonei*” per effetto dei “*bonus*” saranno collocati nelle graduatorie di riferimento in posizione successiva a quella dei candidati, con pari punteggio, che non hanno fruito di crediti a titolo di “*bonus*”.

A parità di punteggio relativamente al merito, gli studenti che non hanno usufruito del bonus precederanno in graduatoria coloro che se ne sono avvalsi.

ART. 9 - INDICE DI MERITO

L'indice di merito (**IM**) viene calcolato sulla base della seguente formula:

$$IM = \{[(NC-NCD):(NCT-NCD)] + [(VM-(K \times 12)-18):12]\} + 2$$

dove:

NC = numero dei crediti conseguiti entro il 10 agosto 2008;

NCD = numero dei crediti dovuti ai sensi art. 6 del presente Bando;

NCT = numero dei crediti previsti nel piano di studi statutario;

VM = votazione media riportata negli esami superati così come comunicata dagli Uffici

universitari;

K = coefficiente che assume valore 1 per gli studenti che usufruiscono di “*bonus*” e valore 0 per quelli che non ne usufruiscono.

ART. 10 - GRADUATORIE - COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE

Art. 10.1 - TIPOLOGIA DELLE GRADUATORIE

L'esito del concorso verrà definito attraverso la compilazione dei seguenti tre tipi di graduatorie:

1. Graduatorie **Provvisorie**;
2. Graduatorie **Definitive**;
3. Graduatorie **Assestate**

ognuna delle quali redatta secondo i criteri fissati ai successivi art. 10.2., 10.3 e 10.4 e distinta in:

- a) graduatoria unica riservata ai candidati **iscritti per la prima volta al primo anno**;
- b) graduatorie riservate ai candidati **iscritti ad anni successivi al primo**.

Le **graduatorie provvisorie** saranno elaborate avendo in conto i dati prelevati dagli archivi INPS e Università, nonché per gli studenti iscritti al Conservatorio dalla documentazione relativa al merito rilasciata dallo stesso.

Ultimate le verifiche conseguenti all'inoltro di eventuali **richieste di modifiche** avverso i dati delle graduatorie provvisorie (vedi art. 11), saranno pubblicate le **graduatorie definitive** nelle quali saranno tra l'altro inseriti i candidati provenienti da altri atenei la cui istanza sia pervenuta dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie;

Avverso le graduatorie definitive gli interessati potranno ricorrere al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione delle stesse (vedi art. 10.5).

Entro il **mele di giugno 2009**, sarà effettuato l'**assestamento** definitive delle graduatorie anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10.4.

Nel caso in cui ad uno studente venga revocata la borsa di studio o, benché assegnatario, non gli venga elargita per cause emerse successivamente alla pubblicazione delle graduatorie

definitive o delle graduatorie riassestate, sarà effettuata un'operazione di **scorrimento** per cui l'importo recuperato verrà corrisposto allo studente che in graduatoria occupa la posizione immediatamente successiva.

A prescindere da quanto sopra, i criteri che soprintendono alla redazione delle graduatorie sono quelli indicati nei successivi articoli.

Art. 10.2 - GRADUATORIA UNICA RISERVATA A STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO

Ogni tipo di graduatoria, così come individuata al precedente art. 10.1, relativa agli studenti **iscritti al primo anno** viene redatta senza distinzione tra tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale, laurea specialistica a ciclo unico, di laurea specialistica, di specializzazione, SICSI e di dottorato di ricerca e Conservatorio ed è ordinata in modo crescente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'art. 4. I candidati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 5.3.1. vengono collocati in graduatoria sulla base di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a zero.

In caso di parità dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la precedenza sarà data al candidato più giovane di età.

Nella suddetta graduatoria unica sarà assicurata almeno una borsa di studio tra tutti i candidati iscritti a tutti i corsi di studio di **"tipo A"**, almeno una borsa di studio tra tutti i candidati iscritti a corsi di studio di **"tipo B"** ed almeno una borsa di studio tra tutti i candidati iscritti a ciascuno dei corsi di studio di **"tipo C"**. Per l'individuazione dei tipi di corso si veda l'art. 6.1.

Art. 10.3 - GRADUATORIE RISERVATE AGLI STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO SUDDIVISE PER CORSI DI LAUREA ED ANNO DI IMMATRICOLAZIONE

Le graduatorie dei candidati iscritti ad anni successivi al primo saranno compilate raggruppando i candidati per anno di prima immatricolazione e per corso di laurea. In ognuno di questi raggruppamenti i candidati saranno collocati in ordine di indice di merito decrescente (art. 9) e di numero crescente di "bonus" assegnato (vedi art. 8).

In caso di parità di indice di merito nelle graduatorie si darà la precedenza, nell'ordine:

a) alla condizione economica riferita all'ISEE del nucleo familiare, in ordine crescente (per i candidati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 5.3.1. la condizione economica riferita all'ISEE del nucleo familiare è pari a zero);

b) agli idonei beneficiari al concorso per l'anno 2007/2008 (l'avvenuto conseguimento della borsa presso altre sedi sarà accertato d'ufficio, prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria);

c) agli idonei non beneficiari al concorso per l'anno 2007/2008;

d) infine, al più giovane di età.

Per gli studenti che fruiscono del "bonus" (art. 8), il termine **"NC"** nel calcolo dell'indice di merito non tiene conto dei crediti assegnati a titolo di "bonus" dall'Ente. I candidati che dunque risulteranno "idonei" per effetto dei "bonus" saranno collocati nella graduatoria di competenza in posizioni successive a quella dei candidati, con pari punteggio, che non hanno fruito di crediti a titolo di "bonus".

Art. 10.4 – RIASSESTAMENTO DELLE GRADUATORIE.

Entro il mese di aprile 2009 si procederà ad un riassetto delle graduatorie, integrandole con l'inserimento dei candidati indicati all'art. 1.3. n. 1 (a e b) e n. 2. La posizione dei candidati, indicati all'art. 1.3 n. 1 lettere a e b, risultati idonei, sarà definita, procedendo ad un confronto con i vincitori beneficiari e non beneficiari già collocati nelle graduatorie definitive approvate entro dicembre 2008, fermo restando i limiti di concessioni delle stesse.

A seguito della pubblicazione delle graduatorie riassestate i candidati indicati all'art. 1.3. n. 1 (a e b) e n. 2, risultati esclusi, potranno presentare istanze di rettifica ai sensi del successivo art. 11.

Successivamente all'approvazione delle graduatorie definitivamente riassestate, che avverrà entro il mese di giugno 2009, il fondo eventualmente residuo verrà utilizzato per lo scorrimento delle graduatorie.

Art. 10.5 - PUBBLICAZIONE

Ogni tipo di graduatoria viene pubblicato all'Albo dell'Edisu e dell'Università degli Studi di Salerno.

Tale pubblicazione equivale a notifica agli interessati similmente ad ogni avviso concernente il presente Bando.

Le graduatorie saranno altresì pubblicate sul sito dell'Università degli Studi di Salerno all'indirizzo: http://www.unisa.it/uffici/Ufficio_Diritto_allo_Studio/diritto_allo_studio.php nonché sul sito dell'EDISU www.edisu.sa.it, secondo scadenze diversificate:

Le graduatorie **provvisorie** saranno pubblicate entro le seguenti date:

- entro il **10 ottobre 2008** per gli studenti iscritti agli anni successivi che presentano istanza di partecipazione entro il 15 settembre 2008;

- entro il **31 ottobre 2008** per gli studenti iscritti ai primi anni che presentano istanza di partecipazione entro il 10 ottobre 2008;

Le graduatorie **definitive** di cui alla precedente graduatoria provvisoria, saranno pubblicate entro il **31 dicembre 2008**.

Le graduatorie provvisorie di riassetamento, relative alle posizioni degli studenti di cui all'art.1.3 lettere 1.1.a) e 1.1.b) e n. 2) saranno pubblicate entro il mese di aprile 2009.

Le graduatorie definitive di riassetamento, relative alle posizioni degli studenti di cui all'art.1.3 lettere 1.1.a) e 1.1.b) e n. 2) saranno pubblicate entro il mese di giugno 2009 .

La graduatoria definitiva degli "iscritti al primo anno" sarà pubblicata entro il **20 dicembre 2009**, al termine, cioè, delle operazioni di verifica del conseguimento dei 20 crediti.

Art. 10.6 - ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO IN RAPPORTO AI FONDI DISPONIBILI

Gli assegnatari, a favore dei quali verrà disposto il pagamento delle rispettive quote spettanti delle borse di studio, saranno resi noti in sede di pubblicazione della graduatoria definitiva, tenuto conto dei fondi concretamente accreditati e, quindi, disponibili in cassa, in rapporto agli iscritti all'Università per ogni anno di immatricolazione e per ciascun corso di laurea alla data del 31/03/2008.

L'operazione di riparto garantirà l'assegnazione di almeno una borsa di studio per ogni anno e per ogni corso di laurea, di laurea magistrale, laurea specialistica a ciclo unico, di laurea specialistica, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione, compresi quelli della SICSI e di dottorato di ricerca, con l'esclusione di quelli di area medica ex d.lgs. n. 368/1999, del Conservatorio di Avellino e di Salerno.

Art. 11 – RETTICHE E RICORSI

Art. 11.1. RETTIFICHE

Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e provvisorie di assestamento avverso il provvedimento di esclusione dal concorso o dell'esito riportato nelle stesse, gli interessati potranno chiedere il riesame della domanda direttamente all'E.DI.S.U. – Salerno,

entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione delle relative graduatorie provvisorie.

Si precisa che i soli partecipanti alla scadenza del 9 marzo 2009 potranno richiedere il riesame della domanda successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria di assestamento che sarà pubblicata entro il mese di aprile 2009.

A tal fine non saranno prese in esame le istanze pervenute successivamente alla scadenza del termine.

Le istanze di rettifica dovranno essere inviate esclusivamente per via informatica al Sito WEB: www.edisu.sa.it o anche collegandosi con il sito www.unisa.it menù principale - Servizi On Line studenti "Area Utente" selezionando *login* e immettendo *password* personale. Istanze inviate con diverse modalità non saranno prese in considerazione. Nel sito informatico predetto e' installato lo schema della domanda che deve essere compilata a cura dell'interessato secondo le regole ivi riportate. La compilazione e trasmissione, via informatica, della istanza di rettifica e' possibile utilizzando qualsiasi personal computer connesso ad "internet" – in qualsiasi giorno ed ora – sino al termine di scadenza di quindici giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

Gli studenti del Conservatorio di Avellino e Salerno, invece, dovranno far pervenire, secondo le modalità indicate all'art. 1.4 del bando, istanza di rettifica cartacea utilizzando il modello predisposto ed allegato al presente Bando - Appendice n. 5 - reperibile sul sito dell'Ente e/o presso la Segreteria del Conservatorio.

Le istanze di rettifica potranno attenere esclusivamente alla regolarizzazione di dati di merito e/o reddito.

Per il buon esito delle istanze di rettifica si segnala che:

a) In caso di rettifica dei dati di merito (avvenuta iscrizione, regolare pagamento delle tasse di iscrizione e della tassa regionale, crediti conseguiti, media riportata), gli studenti dell'Università degli Studi di Salerno dovranno rivolgersi all'Ufficio Supporto alle Segreterie Studenti di Facoltà mentre gli studenti del Conservatorio dovranno rivolgersi alle Segreterie Didattiche del proprio Istituto, competenti in via esclusiva in materia di carriera, al fine di consentire una corretta individuazione delle operazioni da effettuare. In mancanza, l'Ente terrà conto dei dati prelevati dagli archivi universitari o richiesti al Conservatorio sulla base dei quali il candidato ha conseguito l'esito riportato nella graduatoria provvisoria.

b) In caso di rettifiche dei dati di reddito, qualunque sia la finalità di tale operazione, il candidato deve rivolgersi all'Ufficio presso il quale ha richiesto l'attestazione ISEE (vedi Art. 5) e seguire le stesse procedure adottate in fase di primo rilascio di detta attestazione. I dati rettificati devono essere disponibili negli archivi INPS il giorno successivo alla scadenza dei termini per le domande di riesame relative alle graduatorie provvisorie. Una volta inoltrata la richiesta agli Uffici competenti per il rilascio dell'attestazione ISEE (Caf, INPS, Comuni e altro), al fine di consentire una corretta individuazione delle operazioni da effettuare, sui candidati incombe l'obbligo di darne immediata comunicazione nell'istanza di riesame stessa. In mancanza, l'Ente terrà conto dei dati sulla base dei quali il candidato ha conseguito l'esito riportato nella graduatoria provvisoria.

Non è consentita l'istanza di rettifica intesa a produrre e/o completare la documentazione non prodotta entro i termini indicati all'art. 15 del presente Bando.

Art. 11.2 RICORSI

Avverso le graduatorie definitive e definitive di assestamento i candidati potranno ricorrere al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta) dalle date di pubblicazione delle stesse, che saranno comunicate nei modi di rito.

Art. 12 – STUDENTI VINCITORI CONCESSI O IDONEI – BENEFICI

Art. 12.1 – VINCITORI “CONCESSI”

Per i **vincitori del concorso, indicati nelle rispettive graduatorie con il termine “CONCESSO”** (coloro, cioè, la cui posizione in graduatoria rientra all’interno del numero di borse di studio ripartite sulla base dei fondi a disposizione) si prevede:

- a) l’assegnazione di una somma in denaro nei limiti indicati al precedente Art. 3;
- b) l’accesso al servizio ristorazione (vedi Art. 13.2);
- c) l’assegnazione di contributi per la mobilità internazionale, se richiesti (vedi Art. 13.3);
- d) il rimborso da parte dell’Università delle tasse universitarie e contributi eventualmente versati ai sensi dell’art. 5, comma 20, della Legge 24/12/93 n. 537. Il rimborso delle tasse universitarie va richiesto all’Università, cui l’Edisu invierà gli elenchi degli aventi diritto;
- e) il rimborso da parte dell’Ente della tassa regionale di €62,00 (sessantadue/00) fissata dalla legge 28/12/1995, n. 549 (tale operazione contabile viene effettuata d’ufficio secondo i criteri stabiliti al successivo Art. 17). L’E.DI.S.U. comunicherà alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio l’elenco di coloro che avranno ottenuto il rimborso della tassa regionale.

Art. 12.2 – VINCITORI “IDONEI”

Gli studenti vincitori del concorso, ma non assegnatari della borsa per esaurimento dei fondi, **indicati nelle rispettive graduatorie con il termine “IDONEO”**, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio ristorazione, ad eccezione degli iscritti al primo anno cui si applica l’importo più basso delle tariffe determinate dall’Ente.

Ai candidati “Idonei” saranno garantiti:

- a) il rimborso da parte dell’Università delle tasse universitarie e contributi eventualmente versati ai sensi dell’art. 5, comma 20, della Legge 24/12/93 n. 537. Il rimborso delle tasse universitarie va richiesto all’Università, cui l’Edisu invierà gli elenchi degli aventi diritto ;
- b) il rimborso da parte dell’Ente della tassa regionale di €62,00 (sessantadue/00) dovuta ai sensi della legge n. 549/1995 cit. (tale operazione viene effettuata d’ufficio, senza necessità di farne domanda, secondo quanto precisato al successivo Art. 17).

L’E.DI.S.U. comunicherà alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio l’elenco di coloro che avranno ottenuto il rimborso della tassa regionale.

Art. 13 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E COSTO DEI SERVIZI

Art. 13.1. MODALITÀ DI EROGAZIONE

Le borse di studio, dell’importo fissato precedentemente, saranno corrisposte, nei termini previsti dal DPCM del 9/04/2001 e, subordinatamente, agli effettivi accrediti dei fondi.

Le modalità di erogazione saranno regolate come segue:

- a) Studenti iscritti ai primi anni. Il 50% dell’importo della borsa da cui verrà detratta la quota del pasto prescelto, dopo l’approvazione delle graduatorie definitive; il restante 50%

dopo l'acquisizione dei fondi e dopo aver ricevuto la dimostrazione del superamento di venti crediti entro il 10 agosto 2009;

b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo. Il 50% dell'importo della borsa da cui verrà detratta la quota del pasto prescelto, dopo l'approvazione delle graduatorie definitive.

Il restante 50% dopo l'acquisizione dei fondi.

Per gli studenti vincitori del Conservatorio dall'importo della I rata non sarà effettuata la detrazione per i pasti.

Art. 13.2 - SERVIZIO RISTORAZIONE E RELATIVI COSTI

Gli studenti concessi e idonei possono godere, nei limiti delle norme del presente bando, del servizio ristorazione che viene garantito a mezzo della Mensa di Fisciano, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva e sino al 31/12/2009.

Per gli **studenti del primo anno "Idonei"** il servizio ristorazione è fruibile alla tariffa minima prevista dall'Ente, (pari a €1,50 per un pasto tradizionale completo e a €1,00 per un pasto alternativo).

Per gli **studenti iscritti ad anni successivi al primo "Idonei"** il servizio è del tutto gratuito fino al 31/12/2009.

Per tutti gli **studenti "Concessi"**, sia che siano iscritti al **primo anno** sia che siano iscritti ad **anni successivi al primo**, il servizio è gratuito, fino al 31/12/2009.

I candidati esclusi sono tenuti a corrispondere la tariffa di € 2,50 per un pasto tradizionale completo ed €2,00 per un pasto alternativo.

Gli studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio non dovranno presentare altra domanda per il rilascio del Tesserino Mensa, e accederanno presso la Mensa di Fisciano dal 1° ottobre 2008 secondo la propria fascia di appartenenza.

Una volta effettuata **la scelta del pasto** in riferimento alla concessione delle Borse di Studio, non sarà più possibile modificare tale scelta.

Allo studente che, a seguito di controllo, passa dallo status di Fuori Sede allo status di Pendolare e non ha scelto 1 pasto o 1 cestino, gli sarà assegnato d'ufficio il pasto tradizionale.

Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno titolo a consumare i pasti presso la mensa nei periodi di apertura della stessa e fino al 31/12/2009. Nessun rimborso è dovuto per la mancata utilizzazione del servizio mensa, né per la mancata consumazione dei pasti nei periodi di chiusura del servizio a seguito delle sospensioni delle attività didattiche.

Il presente articolo non si applica agli studenti dei Conservatori di Avellino e Salerno, qualora l'Edisu non possa assicurare il servizio ristorazione.

Art. 13.3 - CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE - SOCRATES/ERASMUS

Gli studenti, beneficiari di borsa di studio degli Organismi di Gestione DSU, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea specialistica a ciclo unico, laurea specialistica, di dottorato di ricerca, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli di area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n°368), del Conservatorio ad una integrazione della borsa di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea sia di programmi non comunitari.

L'E.DI.S.U. Salerno concede contributi integrativi a studenti vincitori di borsa di studio programma SOCRATES/ERASMUS per l'anno accademico 2008/2009 presso l'Università degli Studi di Salerno e presso il Conservatorio a condizione che siano idonei, concessi e non concessi del bando di concorso per il conferimento di Borsa di Studio per l'a.a. 2008/2009.

A tal fine, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e pur nel perseguimento della soddisfazione delle graduatorie degli idonei al concorso borsa di studio dell'E.DI.S.U. – Salerno, a.a. 2008/2009, l'Ente provvederà a destinare ai borsisti una integrazione della borsa

di importo pari a 500 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall'università italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Dall'importo del contributo integrativo concesso dall'E.DI.S.U. (Euro 500,00) è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all'importo di 100 euro per i paesi europei e sino all'importo di 500 euro per i paesi extraeuropei.

Gli studenti interessati, se nelle condizioni di cui al Bando di Concorso per il conferimento della Borsa di Studio a.a. 2007/2008, potranno presentare la richiesta di contributo integrativo per la mobilità internazionale, barrando l'apposito riquadro segnalato nel modello di domanda per l'ottenimento dei benefici in denaro e servizi erogati dall'E.DI.S.U. – Salerno per l'a.a. 2008/2009.

Ove non sia possibile concedere i predetti contributi a tutti i richiedenti, l'E.DI.S.U. procederà all'attribuzione degli stessi sulla base di apposita graduatoria secondo le modalità riportate nel bando di concorso per le Borse di Studio a.a. 2008/2009.

Tali benefici sono attribuiti anche agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio, sulla base di apposita graduatoria riservata.

L'E.DI.S.U. provvederà ad erogare il contributo, al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti dal programma.

La somma ottenuta quale contributo per mobilità internazionale è cumulabile con la somma spettante quale borsa di studio in contanti e/o servizi. I contributi per la realizzazione di progetti di mobilità internazionale sono incompatibili con ogni altra contribuzione concessa allo stesso titolo da Enti pubblici o privati.

Il candidato avente diritto al contributo deve produrre, nei modi e termini fissati dal successivo art. 15.11, la documentazione correlata a pena di decadenza dal diritto di fruire del beneficio.

Art. 14 -SALDO DELLE BORSE DI STUDIO - RESTITUZIONE DA PARTE DI STUDENTI DEL 1° ANNO

Agli **studenti iscritti al primo anno** dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea specialistica a ciclo unico e di laurea specialistica la seconda rata della borsa di studio è corrisposta al conseguimento, **entro il 10 agosto 2009**, di un livello minimo di merito di **20 crediti**.

Art. 14.1 - INCASSO DELLE SOMME

L'importo delle borse di studio può essere prelevato presso tutti gli sportelli operanti sul territorio nazionale dell'Istituto tesoriere dell'Ente, a tal fine, ogni comunicazione relativa alle modalità di pagamento sarà pubblicata sul sito dell'Ente e data all'interessato via e-mail o sms, se possibile. Sull'importo dovuto saranno trattenute le spese di commissione bancaria a carico dello studente.

Art. 14.2 – RESTITUZIONE DELL'IMPORTO DELLA BORSA E DI ALTRE SOMME NON SPETTANTI

Gli studenti iscritti al "primo anno" di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, laurea specialistica a ciclo unico e laurea magistrale a ciclo unico che non avranno conseguito almeno 20 crediti entro il 30 novembre 2009, sono tenuti al rimborso della quota di borsa di studio eventualmente ricevuta in acconto.

Nella fattispecie di cui sopra, le somme rimosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente fruiti devono essere restituiti entro un anno a far data dalla notifica del

provvedimento di esclusione e/o restituzione. La restituzione dovrà avvenire secondo le modalità comunicate dall'Ente. ”. In caso di inadempienza, alla fine del mese di **gennaio 2011** saranno attivate le procedure legali per il recupero forzoso

Tale clausola non si applica nel caso di studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 66%.

ART. 14.3 – PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DELLE SOMME ASSEGNATE

Gli importi erogati a qualsiasi titolo (borsa di studio, contributo per mobilità internazionale, premio laurea, rimborso tassa regionale e/o rimborso servizio ristorazione) che non vengono riscossi entro la seconda eventuale emissione di durata annuale saranno incamerati dall'Ente.

Art. 15 - DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE

Per godere dei vantaggi previsti, ogni singola categoria di candidati deve far pervenire agli Uffici dell'E.DI.S.U. la documentazione di seguito indicata a pena di decadenza dal diritto di fruire dei vantaggi connessi al particolare status autocertificato o, a seconda dei casi, di esclusione dal concorso.

La documentazione, trasmessa unitamente al modulo allegato a firma dell'interessato – Appendice 3 - reperibile sul sito dell'Ente, e corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del candidato, deve pervenire all' Ufficio Diritto allo Studio dell' Università degli Studi di Salerno - via Ponte Don Melillo, 84084 FISCIANO (SA):

- a) **a mezzo posta raccomandata AA. RR., o, alternativamente:**
- b) **di persona o per mezzo di propri incaricati (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00);**
- c) **a mezzo fax al numero: 089/966305**

In ogni caso nella comunicazione devono essere indicate le generalità del candidato, il numero di matricola, i motivi per i quali la documentazione viene inviata ed i dati della pratica cui allegarli.

Non è consentita l'istanza di rettifica intesa a produrre e/o completare la documentazione non prodotta entro i termini indicati dal presente Bando all'art. 15 che sono perentori.

ATTENZIONE: Per tutti i candidati indicati all'art. 1.3 n. 1 e n. 2 che potranno presentare istanza di partecipazione entro il 9 marzo 2009 la data ultima per la presentazione della documentazione di cui al presente articolo è fissata improrogabilmente per il 9 marzo 2009 (orario d'ufficio: 9.00 – 12.00 dal lunedì al venerdì).

Art. 15.1 - CANDIDATI “FUORI SEDE”

Il candidato dichiaratosi “fuori sede” deve produrre, previa esibizione dell'originale, entro e non oltre il **26 settembre 2008** (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il **10 ottobre 2008** (per gli studenti iscritti ai primi anni), o per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1, possono presentare istanza di partecipazione entro il **9 marzo 2009**, entro tale ultima data, la seguente documentazione:

a) contratto di locazione ad uso abitativo per almeno mesi dieci nell'anno accademico 2008/2009, ritualmente registrato; se il candidato fruisce di un contratto con scadenza nei mesi successivi alla data di scadenza del concorso potrà presentare un nuovo contratto che, comunque, nell'anno accademico 2008/2009 completi il periodo di mesi 10 (dieci);

b) una copia autentica dell'avvenuta denuncia alle Autorità di PS ai sensi della legge n. 191 del 18 maggio 1978, recante in chiaro il nominativo del candidato e, se la denuncia è stata fatta dal soggetto locatario, copia del documento di identificazione di quest'ultimo;

I contratti di "comodato d'uso di alloggio" o i contratti "verbali" non sostituiscono i contratti di locazione registrati.

L'elenco dei soggetti che risultano aver concesso in fitto alloggi ai concorrenti sarà integralmente trasmesso alle Autorità tributarie.

Art. 15.2 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2007 HA USUFRUITO DI REDDITI E RENDITE ESENTI IRPEF (pensioni, indennità, etc.)

I candidati il cui nucleo familiare abbia usufruito nell'anno d'imposta 2007 esclusivamente di redditi e/o rendite esenti IRPEF, come meglio specificati nel precedente Art. 5.3.1, dovranno produrre, **entro il giorno 15 settembre 2008** (se iscritti agli anni successivi al primo), **10 ottobre 2008** (se iscritti ai primi anni), **9 marzo 2009** (se rientranti nelle categorie di cui all'art.1.3) **nell'orario d'ufficio: 9.00– 12.00 dal lunedì al venerdì**, documentazione atta a comprovare l'esistenza e l'ammontare complessivo di tali redditi e/o rendite per l'anno d'imposta 2007 (ad es.: i certificati di riscossione della pensione rilasciati dalle Poste da gennaio a dicembre 2007, prospetto analitico rilasciato dall'INPS o dall'INAIL, etc.), pena l'esclusione dal concorso.

Art. 15.3 - CANDIDATI CD. "AUTONOMI"

Lo studente che si è dichiarato "autonomo" dal nucleo familiare di origine (vedi Art. 5.4) deve produrre **entro il giorno 15 settembre 2008** (se iscritto agli anni successivi al primo), **10 ottobre 2008** (se iscritto ai primi anni), **9 marzo 2009** (se rientrante nelle categorie di cui all'art.1.3) la seguente documentazione **nell'orario d'ufficio: 9.00– 12.00 dal lunedì al venerdì**:

- a) i documenti fiscali comprovanti i propri redditi da lavoro dipendente od assimilato;
- b) documentazione atta a comprovare che occupa un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo familiare di origine (ultima dichiarazione ICI e/o visure catastali relativi a tale alloggio).

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'esclusione dal concorso dell'interessato.

Art. 15.4 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI E CASI DI ABBANDONO/AFFIDAMENTO A TERZI.

I candidati figli di genitori separati o divorziati devono fornire, **entro il giorno 15 settembre 2008** (se iscritti agli anni successivi al primo), **10 ottobre 2008** (se iscritti ai primi anni), **9 marzo 2009** (se rientranti nelle categorie di cui all'art.1.3) copia della sentenza di separazione /divorzio **nell'orario d'ufficio: 9.00– 12.00 dal lunedì al venerdì**.

Devono, altresì, fornire il relativo provvedimento del giudice qualora:

- a) sia intervenuta l'omologazione della separazione consensuale da parte del giudice (art. 711 c.p.c.);
- b) sia stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (art. 126 c.c.);
- c) sia consentita la diversa residenza dei due genitori a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice (art. 708 c.p.c.);

d) uno o entrambi i genitori sia stato escluso dalla potestà sui figli o siano stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all'Art. 333 e ss c. c.;

e) si sia verificato uno dei casi di cui all'Art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 98, e successive modificazioni, e sia stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);

f) sussista abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali (occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono).

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'esclusione dal concorso dell'interessato.

I candidati figli di genitori separati o divorziati o in situazione di abbandono che abbiano già documentato tale condizione all'atto della domanda di partecipazione al concorso bandito dall'Ente negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008, qualora non siano intervenute modifiche della propria condizione, non sono tenuti a documentare nuovamente le condizioni di cui sopra. Nella domanda on line dovranno, esclusivamente, indicare la propria condizione familiare e segnalare l'anno accademico nel quale hanno presentato la documentazione.

Art. 15.5 - CANDIDATI SEPARATI O DIVORZIATI

I candidati separati legalmente o divorziati dovranno produrre, **entro il giorno 15 settembre 2008** (se iscritti agli anni successivi al primo), **10 ottobre 2008** (se iscritti ai primi anni), **9 marzo 2009** (se rientranti nelle categorie di cui all'art.1.3) **nell'orario d'ufficio: 9.00-12.00 dal lunedì al venerdì**, copia della sentenza di separazione/divorzio.

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'esclusione dal concorso dell'interessato.

I candidati separati legalmente o divorziati che abbiano già documentato tale condizione nella domanda di borsa di studio 2006/2007 o 2007/2008, qualora non siano intervenute modifiche della propria condizione, non sono tenuti a documentare nuovamente le condizioni di cui sopra. Nella domanda on line dovranno, esclusivamente, indicare la propria condizione familiare e segnalare l'anno accademico nel quale hanno presentato la documentazione.

Art. 15.6 - CANDIDATI CON STATUS DI RELIGIOSO IN COMUNITÀ

I candidati con status di "religioso in comunità" (vedi Art. 5.10) dovranno produrre, **entro il giorno 15 settembre 2008** (se iscritti agli anni successivi al primo), **10 ottobre 2008** (se iscritti ai primi anni), **9 marzo 2009** (se rientranti nelle categorie di cui all'art.1.3), **nell'orario d'ufficio: 9.00 - 12.00 dal lunedì al venerdì**, documentazione atta a comprovare la propria convivenza anagrafica all'interno di una comunità religiosa.

Inoltre se tutti i componenti di tale comunità hanno fatto voto di povertà, il candidato dovrà produrre **negli stessi termini sopra indicati** anche documentazione comprovante tale condizione (vedi Art. 5.11).

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'esclusione dal concorso dell'interessato.

Art. 15.7 – CANDIDATI CON STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE

I candidati con status di “rifugiato politico” o “apolide” (vedi Art. 5.10) dovranno produrre, **entro il giorno entro il giorno 15 settembre 2008** (se iscritti agli anni successivi al primo), **10 ottobre 2008** (se iscritti ai primi anni), **9 marzo 2009** (se rientranti nelle categorie di cui all’art.1.3), **nell’orario d’ufficio: 9.00 – 12.00 dal lunedì al venerdì**, la seguente documentazione:

- permesso di soggiorno per “asilo politico”, rilasciato dalla Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato;

ovvero:

- certificazione di apolidia, rilasciata dal Ministero dell’Interno su richiesta dell’interessato mediante apposita procedura amministrativa la cui domanda va fatta tramite la questura competente.

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dall’Art. 5.11 del Bando, fino all’esclusione dal concorso dell’interessato.

Art. 15.8 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE UE (DIVERSO DALL’ITALIA) E NON-UE

La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri, così come individuati all’Art. 5.12, certificata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana dagli Uffici consolari o diplomatici aperti nel Paese del candidato, viene valutata dall’E.DI.S.U. - Salerno ai sensi del D.P.R. 31/08/1999, n. 394, secondo le modalità previste dalla normativa che regge il concorso.

Nel caso in cui i candidati appartengano a Paesi in cui non è possibile ottenere la documentazione certificata nei modi di cui al precedente comma, la stessa può essere presentata secondo i principi fissati dall’Art. 33, comma 4 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i..

Altresì, le Autorità delle Nazioni aderenti alla Convenzione dell’Aja firmata il 5.10.1961 devono apporre “l’Apostille” (apposita timbratura scritta in lingua francese, attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’autorità rilasciante) sui documenti dalle stesse rilasciati.

La documentazione deve essere consegnata all’Università degli Studi di Salerno **entro il giorno 15 settembre 2008** (studenti iscritti agli anni successivi al primo), **10 ottobre 2008** (studenti iscritti ai primi anni), **9 marzo 2009** (studenti rientranti nelle categorie di cui all’art.1.3), **nell’orario d’ufficio: 9.00 – 12.00 dal lunedì al venerdì**, e deve attestare, a pena di esclusione dal concorso:

a) la composizione del nucleo familiare con l’indicazione di coloro che convivono con il capo famiglia alla data di presentazione della domanda;

b) l’attività lavorativa svolta da ognuno dei componenti il nucleo familiare nel 2007 ed il reddito percepito, espresso nella moneta del proprio paese;

c) patrimonio relativo ai fabbricati di tutti i componenti il nucleo familiare, compresa l’indicazione della superficie in metri quadri, in caso negativo andrà espressamente specificato nella documentazione;

d) patrimonio mobiliare di tutti i componenti il nucleo familiare.

I candidati devono anche dichiarare i redditi ed i patrimoni eventualmente posseduti in Italia dal nucleo familiare.

I candidati che ottengono il rilascio dell’attestazione ISEE devono produrre comunque i documenti sopra elencati, a pena di esclusione dal concorso.

Art. 15.9 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE BISU

Per i candidati di nazionalità estera provenienti dai paesi particolarmente poveri in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano (BISU) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, da consegnare improrogabilmente all'Università degli Studi di Salerno **entro il giorno 15 settembre 2008** (se iscritti agli anni successivi al primo), **10 ottobre 2008** (se iscritti ai primi anni), **9 marzo 2009** (se rientranti nelle categorie di cui all'art.1.3) **nell'orario d'ufficio: 9.00 – 12.00 dal lunedì al venerdì.**

I Paesi BISU sono così individuati: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burckina Faso, Burundi, Cambogia, Capo Verde, Chad, Comoros, Congo (Repubblica democratica), Costa d'Avorio, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Haiti, Kiribati, Lao People's Dem. Rep., Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malati, Maldives, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica Centro Africa, Randa, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Salomon, Islands, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia.

La certificazione deve attestare che il candidato non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad un'università nel Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Ateneo, tale certificazione può essere rilasciata da questa Università. In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dall'Art. 5.13 del Bando, fino all'esclusione dal concorso dell'interessato.

Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, laurea specialistica a ciclo unico e laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, la certificazione di cui al precedente comma potrà essere rilasciata da uno degli enti italiani abilitati alla presentazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione nelle università italiane di studenti stranieri.

In tal caso il suddetto ente si impegna per conto del candidato iscritto al primo anno a restituire l'acconto di borsa di studio eventualmente ricevuto se questi, entro la data del 30 novembre 2009, non avrà adempiuto agli obblighi previsti dall'Art 14.2.

Art. 15.10 – CANDIDATI DIVERSAMENTE ABILI

Per il candidato diversamente abile con invalidità non inferiore al 66%, la situazione di disabilità deve risultare negli archivi informatici dell'Università degli Studi di Salerno, **entro il giorno 15 settembre 2008** (se iscritti agli anni successivi al primo), **10 ottobre 2008** (se iscritti ai primi anni), **9 marzo 2009** (se rientranti nelle categorie di cui all'art.1.3).

In mancanza, i dati di merito del candidato inadempiente saranno valutati secondo quanto esposto all'Art. 6 e non verranno concesse le agevolazioni di cui al presente bando.

Gli studenti del Conservatorio di Avellino e di Salerno diversamente abili dovranno produrre, previa esibizione dell'originale, secondo le modalità indicate all'art. 1.5 e **nei termini sopra indicati**, la documentazione rilasciata dalle competenti Autorità a comprova di tale status.

In mancanza, i dati di merito del candidato inadempiente saranno valutati secondo quanto esposto all'Art. 6.

Art. 15.11 – CANDIDATI FRUITORI DI PROGETTI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE

A conclusione del corso di studi all'estero nell'ambito di un progetto di mobilità internazionale, gli interessati dovranno produrre entro il **26 febbraio 2010**, a pena di decadenza dal diritto di fruire dei benefici:

a) copia del contratto sottoscritto con l'Ateneo di provenienza;

b) la documentazione dell'Università straniera presso la quale si è fruito della borsa dalla quale si evincano la data d'inizio e quella della conclusione del soggiorno e quella dell'Ateneo di appartenenza dalla quale si evinca il conseguimento dei risultati previsti dal programma.

Per motivi connessi al rispetto delle procedure, il contributo sarà versato in un'unica soluzione dopo l'esame della documentazione di cui sopra.

Art. 15.12 - CANDIDATI RICHIEDENTI L'INTEGRAZIONE DELLA BORSA PER CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA NEI TERMINI

I candidati che ai sensi dell'art. 3.2 lett b) del presente Bando, avendo conseguito il diploma di laurea e di laurea specialistica nell'a.a. 2008/2009, entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, possono usufruire dell'integrazione della Borsa di Studio nella misura del 50%. I candidati interessati dovranno produrre entro e non oltre il **30 settembre 2010**, idonea istanza con autodichiarazione relativa al conseguimento del titolo.

Art. 16 - CONTROLLI E SANZIONI

L'E.D.I.S.U. - Salerno controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, per gli aspetti relativi alla condizione economica, svolgendo le verifiche necessarie anche con controlli a campione che devono interessare annualmente almeno il venti per cento degli idonei.

Nell'espletamento di tali controlli, l'EDISU - Salerno può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

L'E.D.I.S.U. - Salerno nell'effettuare i pagamenti delle borse di studio invia gli elenchi dei beneficiari all'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'Art. 22, commi 2 e 3 della Legge n. 390/91; l'E.D.I.S.U., inoltre, comunicherà, all'Amministrazione Finanziaria, la condizione di fuori sede degli studenti ed i dati relativi agli alloggi utilizzati dagli studenti medesimi.

Al fine di assicurare il rispetto dei termini per l'erogazione delle borse di studio, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti potranno essere eseguiti anche successivamente alla erogazione dei benefici.

La tecnologia informatica di cui l'Ente è provvisto, le convenzioni attivate con il Ministero delle Finanze (SIATEL), e gli archivi INPS offrono la possibilità di verificare compiutamente e con incroci adeguati le condizioni economico-patrimoniali dei candidati e di ogni singolo appartenente al loro nucleo familiare risultanti dalla dichiarazione unica rilasciata per ottenere l'attestazione ISEE.

La consultazione del SIATEL (Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali) consente anche di verificare se un membro del nucleo familiare ha percepito somme per aver espletato lavori temporanei a favore di soggetti terzi che a diverso titolo ne abbiano fatto espressa denuncia anche se all'insaputa degli stessi interessati.

Dell'attività di controllo non sarà data altra comunicazione, ritenendosi così soddisfatte le condizioni previste dagli Artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

L'Ente si avvarrà dei dati presenti negli archivi delle Istituzioni universitarie, del Ministero delle Finanze e dell'INPS, riservandosi la facoltà di sospendere pagamenti a qualsiasi titolo nel caso dovesse ritenere necessari approfondimenti delle autocertificazioni.

Le conseguenze, in caso di autocertificazione falsa o mendace, sono quelle previste dall'Art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e dall'Art. 23 della Legge n. 390/1991.

L'E.DI.S.U. - Salerno è tenuto a segnalare all'Autorità Giudiziaria le autocertificazioni mendaci o non veritiere, affinché questa giudichi circa la sussistenza dei seguenti reati:

- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (Art. 483 c.p.);
- falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (Art. 495 c.p.);
- truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (Artt. 640 e 640 bis c.p.);
- frode informatica (Art. 640-ter c.p.).

L'E.DI.S.U., per effetto dell'Art. 23 l.n. 390 cit., dovrà:

- richiedere il pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita attivando procedure di recupero forzoso, se necessario;
- escludere l'interessato da ogni successiva possibile partecipazione a propri concorsi, per tutta la durata del corso di studi .

In ogni caso gli elenchi degli assegnatari e degli idonei saranno inviati all'Agenzia delle Entrate, competente per il luogo di residenza dei singoli interessati, così come imposto dall'Art. 23 della legge 390/1991.

Art. 17 - TASSE REGIONALI E UNIVERSITARIE. MODALITÀ DI RIMBORSO

Gli aventi diritto ("Concessi" e "Idonei") riceveranno il rimborso della tassa regionale, senza che sia necessario alcun atto di iniziativa personale.

L'Ente comunicherà alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio l'elenco di coloro che avranno ottenuto il rimborso della tassa regionale.

Art. 18 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal concorso gli studenti che:

a) non siano iscritti all'Università degli Studi di Salerno per l'a.a. 2008/2009 o al Conservatorio di Musica di Avellino e di Salerno, nei termini previsti dall'art. 1.1. del presente Bando;

b) che, provenendo da altri Atenei, non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.1 del presente bando;

c) che, effettuando trasferimenti e/o passaggi nell'ambito dell'Ateneo di Salerno, non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.1 del presente bando;

d) che abbiano già conseguito un titolo universitario di livello pari (anche se conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia) a quello che aspirano a conseguire a conclusione del corso di laurea che frequenteranno nell'a.a. 2008/2009 (art. 6.3);

e) per i quali non risulti definita e registrata negli archivi dell'Università **entro il 31/10/2008** la propria posizione con riferimento agli atti di carriera ed a quelli amministrativi (artt. 1.1 e 6.5), se ed in quanto abbiano richiesto il trasferimento da altro Ateneo o una qualsiasi variazione di carriera tra quelle previste dall'art. 6.5 del bando;

f) non abbiano fornito, entro i termini fissati da eventuali richieste da parte dell'Ente, i chiarimenti sulla documentazione presentata;

g) non abbiano prodotto domanda di partecipazione al concorso entro le ore **24.00 del 15 settembre 2008**, (se iscritti agli anni successivi al primo), le ore 24.00 del giorno **10 ottobre 2008** (se iscritti ai primi anni), le ore 24.00 del giorno **9 marzo 2009** (se rientranti nelle categorie di cui all'art.1.3);

h) non avranno prodotto la documentazione richiesta a pena di esclusione nei termini fissati dal Bando di concorso;

i) non posseggano i requisiti di merito e di reddito di cui agli Artt. 4, 6 e 7 del bando;

j) non avranno compilato il modulo/domanda in maniera corretta e completa, impedendo l'immediato reperimento dei dati negli archivi INPS e/o dell'Università e, quindi, l'elaborazione elettronica delle graduatorie;

k) la cui attestazione ISEE non sia stata rilasciata secondo i criteri previsti dal presente bando oppure che, avendo dichiarato di trovarsi in una delle condizioni contemplate nei relativi articoli, non abbiano prodotto attestazione ISEE secondo i criteri previsti;

l) avendo dichiarato di trovarsi in una delle condizioni contemplate di cui innanzi, non si siano attenuti a quanto disposto dal bando e non abbiano prodotto la documentazione nei modi e nei termini richiesti;

m) in seguito a variazione di carriera, si iscrivono nuovamente al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo del corso dal quale provengono;

n) abbiano già conseguito, in caso di variazioni di carriera, una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente bando;

o) siano incorsi nell'applicazione della sanzione di cui all'Art. 23 legge n. 390/1991 a seguito di accertate irregolarità per le quali è stata disposta la revoca dei benefici, illegittimamente conseguiti in uno dei precedenti anni accademici;

p) siano beneficiari di borsa di studio di altra Istituzione pubblica o privata, fatto salvo il diritto di opzione da esercitare nei modi e termini indicati dall'Ente;

q) si trovino in una qualsiasi altra situazione per la quale l'esclusione dal concorso è prevista dal DPCM 9 aprile 2001 o dalla vigente normativa regionale di indirizzo approvata dalla Giunta Regionale della Campania.

Art. 19 - CASI DI DECADENZA E REVOCA

Perdono il diritto al conseguimento della borsa di studio o degli incrementi previsti per condizioni personali particolari, nonché dalla possibilità di fruire di particolari condizioni di vantaggio i candidati che:

a) nel partecipare al concorso abbiano reso dichiarazioni mendaci o non veritiere, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16;

b) perdono i requisiti di merito a seguito di trasferimento durante l'anno accademico 2007/08 ad un corso di studi diverso da quello per il quale avevano ottenuto la borsa di studio;

c) si trasferiranno ad altra sede universitaria per l'a.a. 2008/2009;

d) rinunceranno agli studi nell'a.a. 2008/2009;

e) partecipando al concorso quali iscritti al primo anno di corsi di laurea, di laurea magistrale, laurea specialistica a ciclo unico o di laurea specialistica non raggiungeranno, entro il termine del 30 novembre 2009, un livello minimo di merito pari a 20 crediti (artt. 6.2 e 14.3), con l'eccezione degli studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 66% (art. 7);

f) conseguano la laurea nella sessione straordinaria dell'a.a. 2007/2008, ancorché regolarmente iscritti per l'a.a. 2008/2009;

g) conseguano la laurea nella sessione straordinaria dell'a.a. 2007/2008 e non proseguano negli studi universitari (art. 10.4);

h) che si trovino in una qualsiasi altra situazione per la quale la revoca e/o la decadenza dal beneficio sono previste dal DPCM 9 aprile 2001 o dalla vigente normativa regionale di indirizzo approvata dalla Giunta Regionale della Campania;

i) che sia stato loro conferito incarico di collaborazione part time da parte dell'Università. In tal caso la decadenza riguarderà solo la restituzione della somma

eventualmente già corrisposta restando ferma l' idoneità che sarà comunque mantenuta, fatto salvo il diritto di opzione.

La decadenza e la revoca comportano la restituzione all'Ente delle somme eventualmente percepite o il mancato accredito delle eventuali maggiorazioni cui si avrebbe avuto diritto se fossero state debitamente e tempestivamente documentate.

Gli interessati devono provvedere a restituire all'Ente, a seguito di notifica del relativo provvedimento, le somme da loro dovute per i motivi di cui sopra. Fatto salvo quanto indicato all'art. 14.2 per gli studenti del primo anno, gli studenti degli anni successivi devono restituire l'importo in un'unica soluzione entro un mese dal verificarsi della situazione di decadenza o revoca. La restituzione deve avvenire secondo le modalità comunicate dall'Ente. L'Ente attiverà le procedure legali per il recupero forzoso in caso di inadempimenti.

ART. 20 – COMPATIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ'

ART. 20.1. COMPATIBILITÀ'

La borsa di studio è compatibile con altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Campania nei settori di propria competenza istituzionale, con esclusione per il prestito fiduciario ed eventuali altri benefici dichiarati espressamente incompatibili con la borsa di studio.

La borsa di studio è cumulabile con il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dall'Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

ART. 20.2. INCOMPATIBILITÀ

Le borse di studio di cui al presente bando sono incompatibili con ogni altra borsa di studio concessa, a qualsiasi titolo, da enti pubblici o privati. Il candidato è tenuto a dare comunicazione all'Ente delle eventuali assegnazioni ottenute dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. E' fatto, comunque, salvo il diritto di opzione.

ART. 21 - TUTELA DEI DATI PERSONALI (D. LGS. 30/06/03, N. 196) – INFORMATIVA.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 si forniscono le seguenti informazioni:

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati

Con la trasmissione on line della domanda, lo studente presta il proprio consenso, espressamente e liberamente, alla diffusione in qualunque forma dei dati in essa contenuti e al loro trattamento.

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'E.Di.S.U. Salerno e dall'Università degli Studi di Salerno unicamente al fine di eseguire tutte le funzioni istituzionali necessarie per lo svolgimento del concorso. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti al concorso in conformità al D.Lgs. 196/03.

2. Comunicazione e diffusione dei dati

Le graduatorie saranno pubblicate oltre che all'Albo dell'Edisu anche sul sito web www.edisu.sa.it e sul sito dell'Università www.unisa.it.

3. Titolare del trattamento

I titolari del trattamento sono l'E.Di.S.U. Salerno con sede in Fisciano alla via Ponte Don Melillo e l'Università degli studi di Salerno con sede in Fisciano alla via Ponte don Melillo.

4. Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale dell'Edisu.

Art. 22 – NORMA DI RINVIO

La normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario, la legge n. 390/1991, il DPCM 01/04/2001, la Programmazione regionale approvata dalla Giunta della Regione

Campania per l'a.a. 2008/2009 costituiscono fonte primaria ed esclusiva di riferimento per ogni eventuale esigenza interpretativa o di applicazione.

Art. 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le norme del Bando sono inderogabili.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Coppola.

Il Foro di Salerno è competente per ogni controversia in via esclusiva.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- prof. Caterina Miraglia -

Pubblicato in Fisciano il 28 luglio 2008

APPENDICE N. 1

PROMEMORIA:

ACCESSO AL MODULO/DOMANDA

Operazioni preliminari alla compilazione del modulo/domanda:

a) Leggere con attenzione il Bando di concorso, stampare le pagine maggiormente utili per averne ben presente il contenuto al momento della compilazione del modulo/domanda on-line;

b) Accertarsi presso i competenti Uffici dell'Università degli Studi di Salerno che la registrazione dei crediti o delle annualità conseguite sia stata regolarmente effettuata;

c) Chiedere il rilascio dell'attestazione ISEE ed accertarsi che sia stata inviata, in formato elettronico, agli archivi INPS dove dovrà essere reperibile per i controlli dell'Ente.

Il personale dell'Ente non può fornire chiarimenti in ordine alla posizione di merito e alle condizioni economiche che competono esclusivamente all'Ateneo di riferimento o agli Uffici tributari o a quelli preposti al rilascio dell'attestazione ISEE.

Compilazione del modulo/domanda:

- Munirsi di login e password rilasciate dai competenti Uffici dell'Università degli Studi di Salerno

- Collegarsi al sito www.edisu.sa.it , o anche al sito www.unisa.it menù principale - Servizi On Line studenti "Area Utente"

- Accedere alla compilazione del modulo, e dopo aver inserito le credenziali di accesso ("login" e "password"), sullo schermo appariranno in successione le singole sezioni per la compilazione del modulo/domanda che costituisce la domanda di partecipazione e contiene tutti i dati inseriti.

- Per informazioni inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo stud0809@unisa.it.

Elemento di garanzia di partecipazione:

Cliccando su "conferma" nella pagina successiva alla "scheda/domanda BS" la procedura di inserimento dei dati si conclude e il sistema registra il modulo/domanda in entrata, apponendo il numero di protocollo, la data e rispedendo quest'ultima, in tempo reale, completa in ogni parte, all'indirizzo di posta elettronica del candidato. La domanda si considera confermata con riserva previa verifica dell'avvenuta regolare iscrizione all'Università (regolare pagamento delle tasse universitarie) nei termini del Bando di Concorso. L'interessato ha così la prova che la sua domanda di partecipazione al concorso è pervenuta all'Ente ed è stata regolarmente registrata e protocollata.

Stampa della scheda/domanda BS:

Per avere copia cartacea della scheda/domanda BS da esibire in eventuali controversie o a fini di personale archiviazione, avviare la procedura stampa successivamente alla conferma della domanda compilata.

APPENDICE N. 2

DATE DA RICORDARE

10 agosto 2008 Termine utile per il conseguimento dei crediti (escluso il Bonus) ai fini del concorso (art. 6.3).

15 Settembre 2008 Data improrogabile di scadenza per la partecipazione al concorso per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea magistrale e laurea specialistica (art. 18 sub g), ad eccezione dei candidati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1.3 punti 1), 2).
Le domande che non saranno “*confermate*” entro le ore 24.00 verranno escluse dal concorso.

Data ultima entro la quale, **a pena di esclusione dal concorso** i candidati iscritti agli anni successivi al primo, ad eccezione di quelli di cui all'art. 1.3, n. 1 e 2., devono risultare iscritti all'Università per l'AA 08/09.

Data ultima entro la quale tutti gli atti della carriera universitaria devono essere registrati negli archivi informatici dell'Università per i candidati iscritti agli anni successivi al primo, ad eccezione di quelli di cui all'art. 1.3, n. 1 e 2.

Data di scadenza per la presentazione, a pena di decadenza dal diritto di godere dei benefici per la valutazione delle condizioni di reddito per la borsa di studio della documentazione dovuta dai candidati iscritti agli anni successivi al primo ad eccezione di quelli di cui all'art. 1.3, n. 1 e 2.:

- Autonomi dal nucleo familiare di origine (artt. 5.4 e 15.3);
- Figli di genitori separati o divorziati (artt. 5.6 e 15.4);
- Separati o divorziati (artt. 5.9 e 15.5);
- Con status di “*religioso in comunità*” (artt. 5.10 e 15.6).
- Con status di “*rifugiato politico*” o “*apolide*” (artt. 5.9 e 15.7);
- Con cittadinanza di Paesi UE e non UE (artt. 5.12 e 15.8).
- Con cittadinanza di Paesi BISU (artt. 5.13 e 15.9).

25 settembre 2008 Data improrogabile entro cui rendere disponibile l'attestazione ISEE negli archivi INPS, **a pena di esclusione dal concorso** (art. 4), per i candidati iscritti agli anni successivi al primo, ad eccezione di quelli di cui all'art. 1.3, n. 1 e 2.

26 settembre 2008 Data di scadenza per la presentazione, a pena di decadenza dal diritto di godere dei benefici aggiuntivi alla borsa di studio, della documentazione dovuta dai candidati fuori sede iscritti agli anni successivi al primo, ad eccezione di quelli di cui all'art. 1.3, n. 1 e 2., in possesso di un contratto di

locazione il cui periodo di validità non ricopra i 10 mesi nell'a.a. 2008/09 (art. 15.1).

1 ottobre 2008 Data dalla quale gli studenti potranno usufruire del servizio mensa secondo la fascia di appartenenza.

10 Ottobre 2008 Data improrogabile di scadenza per la partecipazione al concorso per gli studenti iscritti per la prima volta al Primo Anno dei corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea magistrale e laurea specialistica (art. 18 sub g), ad eccezione dei candidati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1.3 punti 1), 2).
Le domande che non saranno “*confermate*” entro le ore 24.00 verranno escluse dal concorso.

Data ultima entro la quale, **a pena di esclusione dal concorso** i candidati iscritti per la prima volta al Primo Anno ad eccezione di quelli di cui all'art. 1.3, n. 1 e 2., devono risultare iscritti all'Università per l'a.a. 2008/2009.

Data ultima entro la quale tutti gli atti della carriera universitaria devono essere registrati negli archivi informatici dell'Università per i suddetti candidati iscritti per la prima volta al Primo Anno ad eccezione di quelli di cui all'art. 1.3, n. 1 e 2. .

Data di scadenza per la presentazione, a pena di decadenza dal diritto di godere dei benefici per la valutazione delle condizioni di reddito per la borsa di studio della documentazione dovuta dai candidati iscritti agli anni successivi al primo, ad eccezione di quelli di cui all'art. 1.3, n. 1 e 2.:

- Autonomi dal nucleo familiare di origine (artt. 5.4 e 15.3);
- Figli di genitori separati o divorziati (artt. 5.6 e 15.4);
- Separati o divorziati (artt. 5.9 e 15.5);
- Con status di “*religioso in comunità*” (artt. 5.10 e 15.6).
- Con status di “*rifugiato politico*” o “*apolide*” (artt. 5.9 e 15.7);
- Con cittadinanza di Paesi UE e non UE (artt. 5.12 e 15.8).
- Con cittadinanza di Paesi BISU (artt. 5.13 e 15.9).

Data di scadenza per la presentazione, a pena di decadenza dal diritto di godere dei benefici aggiuntivi alla borsa di studio, della documentazione dovuta dai candidati fuori sede al primo Anno, ad eccezione di quelli di cui all'art. 1.3, n. 1 e 2., in possesso di un contratto di locazione il cui periodo di validità non ricopra i 10 mesi nell'a.a. 2008/09 (art. 15.1).

10 ottobre 2008 Data entro la quale saranno pubblicate le graduatorie provvisorie (art. 10.5) relative agli studenti iscritti agli anni successivi. Nei 15 giorni successivi dalla pubblicazione i candidati esclusi potranno presentare istanza ai sensi dell'art.11 del Bando.

20 ottobre 2008 Data improrogabile entro cui rendere disponibile l'attestazione ISEE negli archivi INPS, **a pena di esclusione dal concorso** (art. 4), per i candidati iscritti al primo anno, ad eccezione di quelli di cui all'art. 1.3, n. 1 e 2.

- 31 ottobre 2008** Data entro la quale saranno pubblicate le graduatorie provvisorie (art. 10.5) degli studenti iscritti ai primi anni. Nei 15 giorni successivi dalla pubblicazione i candidati esclusi potranno presentare istanza ai sensi dell'art.11 del Bando.
- 31 ottobre 2008** Termine ultimo entro il quale gli iscritti per l'a.a. 2008/2009 all'Università di Salerno trasferitisi da altri Atenei devono far pervenire all'EDISU istanza di partecipazione al presente Bando e documentazione di cui all'art. 15, nonché effettuare il pagamento della Tassa Regionale di €62,00;
- 3 novembre 2008** Termine ultimo entro il quale l'attestazione ISEE dei candidati trasferitisi da altri Atenei deve essere reperibile negli archivi INPS;
- 31 dicembre 2008** Data entro la quale saranno pubblicate le graduatorie definitive (art. 10.5). Dalla data di pubblicazione decorrono **gg. 60** per adire il TAR Campania avverso la graduatoria definitiva (art. 11)
- 31 dicembre 2008** Data entro la quale sarà pagata la I Rata della Borsa di Studio relativa ai beneficiari della Borsa di Studio secondo la precedente graduatoria
- 1 gennaio 2009** Data dalla quale gli studenti vincitori, concessi e non concessi, potranno usufruire del servizio mensa secondo l'esito del Bando e sino al 31/12/2009
- 9 marzo 2009** Data improrogabile di scadenza per la partecipazione al concorso per gli studenti iscritti indicati all'art. 1.3 punti 1), 2).
Le domande che non saranno “*confermate*” entro le ore 24.00 verranno escluse dal concorso.
- Data ultima entro la quale, **a pena di esclusione dal concorso** i candidati indicati all'art. 1.3 punti 1), 2) devono risultare iscritti all'Università per l'a.a. 2008/2009.
- Data ultima entro la quale tutti gli atti della carriera universitaria devono essere registrati negli archivi informatici dell'Università per i candidati indicati all'art. 1.3 punti 1), 2).
- Data di scadenza per la presentazione, a pena di decadenza dal diritto di godere dei benefici per la valutazione delle condizioni di reddito per la borsa di studio della documentazione dovuta dai candidati indicati all'art. 1.3 punti 1), 2):
- Autonomi dal nucleo familiare di origine (artt. 5.4 e 15.3);
 - Figli di genitori separati o divorziati (artt. 5.6 e 15.4);
 - Separati o divorziati (artt. 5.9 e 15.5);
 - Con status di “*religioso in comunità*” (artt. 5.10 e 15.6).
 - Con status di “*rifugiato politico*” o “*apolide*” (artt. 5.9 e 15.7);
 - Con cittadinanza di Paesi UE e non UE (artt. 5.12 e 15.8).
 - Con cittadinanza di Paesi BISU (artt. 5.13 e 15.9).
- Data di scadenza per la presentazione, a pena di decadenza dal diritto di

godere dei benefici aggiuntivi alla borsa di studio, della documentazione dovuta dai candidati fuori sede di cui all'art. 1.3, n. 1 e 2., in possesso di un contratto di locazione il cui periodo di validità non ricopra i 10 mesi nell'a.a. 2008/09 (art. 15.1).

- 19 marzo 2009** Data improrogabile entro cui rendere disponibile l'attestazione ISEE negli archivi INPS, **a pena di esclusione dal concorso** (art. 4), per i candidati indicati all'art. 1.3, n. 1 e 2.
- 30 aprile 2009** Data entro la quale saranno pubblicate le graduatorie provvisorie riassestate (art. 10.5), nei 15 giorni successivi dalla pubblicazione candidati indicati all'art. 1.3 n. 1 e 2 esclusi potranno presentare istanza ai sensi dell'art.11 del Bando
- 30 giugno 2009** Data entro la quale saranno pubblicate le graduatorie definitive riassestate (art. 10.5).). Dalla data di pubblicazione decorrono **gg. 60** per adire il TAR Campania avverso la graduatoria definitiva (art. 11) per gli studenti indicati all'art. 1.3 n. 1 e 2.
- 10 agosto 2009** Data ultima entro cui gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea , laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico devono aver superato il numero minimo di 20 crediti, a seconda dei casi previsti dal bando, per la corresponsione della seconda rata della borsa di studio (art. 14).
- 30 novembre 2009** Data ultima entro cui gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea , laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico devono aver superato il numero minimo di 20 crediti necessari per non essere obbligati a restituire l'anticipo conseguito (artt. 14.2 e 19 sub e).
- 20 dicembre 2009** Data entro la quale saranno pubblicate le graduatorie definitive degli iscritti al primo anno al termine delle operazioni di verifica del conseguimento dei 20 crediti (art. 10.5).
- 26 febbraio 2010** Data ultima per la presentazione della documentazione utile al saldo dell'integrazione della borsa per progetti di mobilità internazionale, a pena di decadenza dal diritto di beneficiare del contributo.
- 30 settembre 2010** Data ultima per la presentazione della documentazione utile per la corresponsione dell'integrazione della borsa ai candidati che abbiano conseguito la laurea entro il termine previsto dai rispettivi ordinamenti.

APPENDICE N. 3



DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Università degli
Studi di Salerno

Ente per il Diritto allo
Studio Universitario di
Salerno

Protocollo

All'Università degli Studi di Salerno
Ufficio Diritto allo Studio
Via Ponte Don Melillo
84084 FISCIANO (SA)

Modulo per la presentazione della documentazione ex art. 15 Bando di Concorso A.A. 2008/2009

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____
(Cognome)(Nome)
a _____ (____) residente a _____
(____) in Via/Piazza _____ n._____, iscritto al _____ (anno di
corso) del Corso di Studi in _____
Facoltà di _____ con matricola n. _____ -
telefono n. _____ - indirizzo email _____,

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni non veritiere, consapevole, altresì, che ai sensi del Bando di Concorso i dati qui riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'EDISU – Salerno, esclusivamente per tale scopo, sotto la sua personale responsabilità, ad integrazione dell'istanza già presentata per la concessione di BORSA DI STUDIO per l'a.a. 2008-2009, allega la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data

____ / ____ / _____

IL/LA DICHIARANTE

Firma (per esteso e leggibile)

APPENDICE N. 4



DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Università degli
Studi di Salerno

Ente per il Diritto allo
Studio Universitario di
Salerno

Anno Accademico 2008/2009
Modello di domanda da compilarsi dagli studenti iscritti ai
Conservatori di Avellino e Salerno per la partecipazione al
Concorso per la concessione di Borse di Studio e contributi per mobilità internazionale

All'Università degli Studi
di Salerno
Ufficio Diritto allo Studio
Via Ponte Don Melillo
84084 FISCIANO (SA)

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 38,46,47, 76 DEL D.P.R. 445/2000)

Io sottoscritto ai fini della fruizione della borsa di studio erogata dall'E.D.I.S.U. di Salerno, consapevole delle responsabilità e sanzioni anche penali cui va incontro chi rende dichiarazioni false, parziali e non rispondenti al vero, a conoscenza del Bando di concorso per le Borse di Studio anno accademico 2007/2008,

CHIEDO

di essere ammesso al concorso per la concessione di

- Borsa di Studio**
 Contributi per mobilità internazionale

A tal fine **DICHIARO**

Sezione I

DATI ANAGRAFICI

Cognome e Nome _____
Nato il (gg/mm/aa) _____ in Provincia di _____ Comune di _____
Codice Fiscale _____ Cittadinanza _____
Sei studente apolide o rifugiato ? (SI/NO) _____
L'intero nucleo familiare risiede in Italia ? (SI/NO) _____

RESIDENZA

Indirizzo (Via, numero civico) _____ Provincia _____
Comune _____ Cap _____ Telefono _____
Cellulare (*) _____ E-mail (*) _____ (*) obbligatorio

TIPO SEDE

Sei studente fuori sede? NO

- SI Lo studente dovrà produrre, entro i termini del Bando la documentazione di cui all'art.15.1 dello stesso.

Iscritto per l'anno accademico 2008/2009 a:

- Conservatorio Musicale di Avellino
 Conservatorio Musicale di Salerno

I dati relativi all'iscrizione all'a.a. 2008/2009 e ai crediti conseguiti al 10/08/2008, verranno comunicati direttamente dal Conservatorio entro i termini richiesti dall'EDISU.

Sezione 2
DATI REDDITUALI

REQUISITI DI REDDITO RIFERITO ALL'ANNO 2007

NUCLEO FAMILIARE E DATI ISEE 2007

Il valore I.S.E.E. riportato nell'attestazione è : Reddito uguale a zero
 Reddito maggiore di zero

Nucleo componenti del nucleo familiare inseriti nell'attestazione ISEE 2007: _____

Indicare l'eventuale percentuale di diversabilità _____

DATI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE INSERITI NELL'ATTESTAZIONE ISEE
(SITUAZIONI REDDITUALI 2007)

Prog	Nominativo	Relazione di parentela Richiedente	Codice fiscale
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Indicare i dati identificativi di ciascun componente del nucleo familiare.

Legenda "Relazione di parentela":Altro/a
Coniuge
Fratello
Sorella
Madre
Padre
Nonno/a
Richiedente
Figlio/a

**Si sottolinea che la corretta ed esatta compilazione della domanda
è indispensabile per evitare esclusioni dal concorso**

Sezione 3
CASI PARTICOLARI

(Se si rientra, indicare con una X il caso o i casi particolari allegando la documentazione qualora richiesta dall'art. 15 del Bando di Concorso)

- Il mio nucleo familiare ha usufruito solo di redditi o rendite esenti IRPEF (artt. 5.3.1. – 15.2)
- Orfano di un solo genitore (artt. 5.7)
- Orfano di entrambi i genitori (artt. 5.7)
- Figlio di genitori separati con sentenza o divorziati e casi di abbandono (artt. 5.6 e 15.4)
- Figlio di genitori single (artt. 5.8)
- Coniugato, separato o divorziato (artt. 5.9 e 15.7)
- Autonomo/a (artt. 5.4 e 15.3)
- Religioso (artt. 5.10 e 15.8)
- Diversamente abile (artt. 7 e 15.3)

Allega ai sensi di quanto sopra la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento.
--

ATTENZIONE: Ai sensi dell'art. 15 del Bando di Concorso non è consentito il ricorso inteso a produrre e/o completare la documentazione non prodotta nei termini ivi indicati

Sezione 4
Assunzione di responsabilità

Io sottoscritto ai fini della fruizione della borsa di studio erogata dall'E.D.I.S.U. di Salerno consapevole delle responsabilità e sanzioni anche penali cui va incontro chi rende dichiarazioni false, parziali e non rispondenti al vero,

DICHIARO

di essere a conoscenza del bando di concorso per le Borse di Studio anno accademico 2008/2009 e di confermare che i dati riportati nel presente modello e negli appositi prospetti allegati sono completi e veritieri.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data IL/LA DICHIARANTE

____/____/____/_____

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI".

I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, svolto con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate all'elaborazioni delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio di cui alla legge 390/91 la resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso ed, alla mancata presentazione, consegue l'esclusione dal concorso medesimo. Lo studente all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso.

-al trattamento con modalità elettroniche e/o automatizzate, dei propri dati personali per fini istituzionali, sia da parte dello stesso E.D.I.S.U. che da parte di eventuali Società, Enti o Consorzi, che svolgono attività di elaborazione dati funzionali a quella dell'E.D.I.S.U. di Salerno;

-alla pubblicazione dei propri dati personali che si rendono necessari ai fini istituzionali dell'Ente;

-al trasferimento dei propri dati personali a soggetti aventi diritto di accesso ex lege, soggetti ai quali il trasferimento di detti dati risulti funzionali ai fini istituzionali dell'E.D.I.S.U. di Salerno.

Il titolare del trattamento dei dati, riguardanti i benefici erogati dall'E.D.I.S.U. di Salerno, è individuato nella persona del Direttore Generale dell'E.D.I.S.U. di Salerno, con sede per la funzione in Via Ponte Don Melillo, CITTADELLA UNIVERSITARIA, Fisciano SA.

acconsente al trattamento dei dati personali che lo/a riguardano;

acconsente alla comunicazione dei dati.

(Attenzione ai fini della partecipazione al concorso è necessario accettare quanto sopra indicato)

APPENDICE 5



DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Università degli
Studi di Salerno

Ente per il Diritto allo
Studio Universitario di
Salerno

All'Università degli Studi
di Salerno
Ufficio Diritto allo Studio
Via Ponte Don Melillo
84084 FISCIANO (SA)

OGGETTO:ISTANZA DI RETTIFICA ALLE GRADUATORIE PROVVISORIE CONSERVATORIO DI AVELLINO/SALERNO

Il/la sottoscritto/a _____
Cognome e Nome
Nato/a il (gg/mm/aa) _____ in _____ Provincia di _____,
residente in _____ Provincia di _____, via _____
n. _____, Codice Fiscale _____
iscritto per l'a.a. 2008/2009 al Conservatorio di Musica _____ di _____ al Corso

presa visione delle graduatorie provvisorie pubblicate da codesto Ente in riferimento al Bando di Concorso per il conferimento di Borse di Studio a.a. 2008/2009, con la presente formula istanza di rettifica avverso l'esclusione e/o l'esito riportato e per l'effetto **CHIEDE**

1) il riesame della documentazione già prodotta (art. 15)

ATTENZIONE: Ai sensi dell'art. 15 del Bando di Concorso non è consentito il ricorso inteso a produrre e/o completare la documentazione non prodotta nei termini ivi indicati

2) la rettifica dei dati di merito (art. 11.1 comma a)

3) la rettifica dei dati relativi alle condizioni economiche (art. 11.1 comma b)

Il valore I.S.E.E. riportato nell'attestazione è : Reddito uguale a zero
 Reddito maggiore di zero

4) il reinserimento del nucleo familiare

Componenti del nucleo familiare inseriti nell'attestazione ISEE 2007: n. _____

DATI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE INSERITI NELL'ATTESTAZIONE ISEE
(SITUAZIONI REDDITUALI 2007)

Prog	Nominativo	Relazione di parentela	Codice fiscale
1		Richiedente	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Indicare i dati identificativi di ciascun componente del nucleo familiare.

Legenda "Relazione di parentelaAltro/a
rispetto al dichiarante"Coniuge
Fratello
Sorella
Madre
Padre
Nonno/a
Richiedente
Figlio/a

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per il caso di dichiarazioni false o mendaci:

- sottoscrive la presente istanza e allega copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento;**
 sottoscrive la presente istanza dinanzi al dipendente addetto, previo accertamento della propria identità a mezzo valido documento di riconoscimento.

DataIl dipendente addettoIl dichiarante

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

–Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", La informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti attraverso il presente modulo è finalizzato a fornirLe i servizi richiesti ed avverrà presso l'EDISU – Salerno con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e con la sottoscrizione l'utente ne autorizza il trattamento. La mancata indicazione dei dati può comportare il diniego di fornitura del servizio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui alla richiamata normativa ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati, riguardanti i benefici erogati dall'E.DI.S.U. Salerno, è individuato nella persona del Direttore Generale dell'E.DI.S.U. Salerno, con sede per la funzione in Via Ponte Don Melillo, CITTADELLA UNIVERSITARIA, Fisciano SA.

SEZIONE II

SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI COLLABORAZIONI A STUDENTI PER ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE PER L'ANNO ACCADEMICO 2008/2009

Art. 1

NUMERO DELLE COLLABORAZIONI

E' indetta per l'Anno Accademico 2008/2009 una selezione per l'affidamento di un numero massimo di 700 collaborazioni a studenti per attività a tempo parziale, di cui 20 collaborazioni riservate a studenti con disabilità uguale o superiore al 66%.

La durata di ogni collaborazione part-time è di 150 ore che devono essere svolte nell'ambito delle seguenti attività:

- a. supporto informativo e amministrativo alle strutture didattico scientifiche di Ateneo;
- b. supporto al funzionamento della biblioteca;
- c. supporto ai servizi amministrativi degli uffici di Ateneo;
- d. supporto alle attività generiche individuate di volta in volta sulla scorta delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche e amministrative di Ateneo;
- e. supporto ai servizi di tutorato e assistenza;
- f. supporto alla gestione dei laboratori didattici e scientifici e alle aule informatiche;
- g. accoglienza.

Art. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla selezione gli studenti dell'Università degli Studi di Salerno che posseggono i seguenti requisiti :

a) **ISCRIZIONE PER L'A.A. 2008/2009 ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2008:**

- alla **Laurea Triennale** al secondo, al terzo anno o iscritti con non più di quattro anni di permanenza;

- alla **Laurea Quadriennale di Scienze della Formazione Primaria** al secondo, al terzo, al quarto o iscritti con non più di cinque anni di permanenza
- alla **Laurea specialistica/magistrale (biennale)** al primo, al secondo anno o iscritti con non più di tre anni di permanenza;
- alla **Laurea specialistica a ciclo unico** al secondo, al terzo, al quarto, al quinto anno o iscritti con non più di sei anni di permanenza;
- alla **Laurea magistrale in Giurisprudenza** al secondo, al terzo, al quarto, al quinto anno o con non più di sei anni di permanenza.

Per “anni di permanenza” si intendono gli anni di effettiva iscrizione a partire dalla prima immatricolazione fatta presso questa Università o presso altro Ateneo, anche se eseguita in altro Corso di studio ed anche nel caso in cui lo studente ha effettuato una rinuncia agli studi

b) DURATA

- per l'A.A. 2008/2009 devono essere iscritti da un numero di anni pari alla durata legale del corso di laurea di prima immatricolazione aumentato di un anno ad eccezione degli iscritti alla laurea **specialistica/magistrale (biennale)** i cui corsi di laurea (3 + 2) sono considerati un unico percorso formativo, nonché degli iscritti alla Laurea Magistrale in Giurisprudenza provenienti dal Corso di laurea in Scienze Giuridiche, per i quali la durata viene rapportata al nuovo corso di studio.

c) MERITO

- aver superato entro il **10.08.2008** i 2/5 del carico didattico, rapportato ai crediti per il numero degli anni di permanenza.

d) ETA'

- devono avere un'età massima di 32 anni alla data di scadenza del bando di selezione.

Gli studenti che non posseggono i suddetti requisiti saranno esclusi dalla graduatoria; parimenti saranno esclusi gli studenti che:

- risultano già in possesso di un titolo accademico conseguito al termine di un corso di studio del vecchio ordinamento, di una laurea a ciclo unico, di una laurea magistrale o della laurea quadriennale in scienze dell'educazione o di un titolo di studio conseguito all'estero per il quale se ne chiede il riconoscimento;
- risultano essersi trovati nel corso della carriera universitaria, in condizione di fuori corso, per più di una volta, ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 7, comma 2. (cioè avere la condizione di studente diversamente abile).

Art. 3

INCOMPATIBILITA'

Saranno, altresì esclusi dalla graduatoria per incompatibilità con l'attività di collaborazione part-time gli studenti che:

- risulteranno per l'A.A. 2008/2009 **anche** vincitori della borsa di studio erogata dall'E.D.I.S.U. A tale proposito si precisa che saranno esclusi d'ufficio, in sede di emissione delle graduatorie definitive del part-time (gli studenti inseriti nella graduatoria approvata con determina dell'E.D.I.S.U. nel mese di dicembre).
- risulteranno assegnatari della borsa di studio successivamente alla determina del mese di dicembre che dovranno fare espressa rinuncia, se convocati per la stipula del contratto.
- risulteranno **anche** vincitori per l'A.A. 2008/2009 di assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero previste dalla L.170 dell'11 luglio 2003, art. 1 lettera b) e dal D.M. n. 198 del 23 ottobre 2003, art. 2, comma 3.

Art. 4

RIPARTIZIONE DELLE COLLABORAZIONI

Le collaborazioni riferite alla generalità degli studenti sono ripartite in proporzione al numero degli studenti iscritti a ciascuna Facoltà, alla data di emissione del presente bando, secondo la seguente tabella: Con successivo provvedimento tale numero, per ciascuna Facoltà, sarà ripartito tra i vari corsi di laurea attivati per l'A.A. 2008/2009, in maniera proporzionale, in base al numero degli iscritti alla data del **30 settembre 2008**.

TOTALE FACOLTA' DI ECONOMIA	111
TOTALE FACOLTA' DI FARMACIA	46
TOTALE FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA	92
TOTALE FACOLTA' DI INGEGNERIA	85
TOTALE FACOLTA' DI LETTERE	101
TOTALE FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	33
TOTALE FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE	107
TOTALE FACOLTA' DI SCIENZE MM., FF. E NN.	66
TOTALE FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE	34
TOTALE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA	5
TOTALE	680
POSTI RISERVATI	20
TOTALE GENERALE	700

Art. 5

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve essere **presentata esclusivamente on line**, da un qualunque computer connesso in rete, collegandosi con il menù principale dei Servizi On Line studenti

“Area Utente” selezionando login e immettendo nome utente e password personale. **E' possibile iscriversi alla selezione per le collaborazioni entro il giorno 15 settembre 2008.**

A conclusione della procedura di registrazione è obbligo dello studente stampare la ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda.

Gli studenti potranno utilizzare anche le postazioni a loro disposizione all'interno del campus di Fisciano.

Le domande non presentate con la modalità sopra indicata saranno escluse dalla selezione

L'Ufficio Diritto allo Studio, sito nel salone della Segreteria Studenti, aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 è disponibile per eventuali chiarimenti in merito a quanto previsto dal bando di selezione.

Art. 6

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Lo studente in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, è inserito esclusivamente nella graduatoria del Corso di Laurea cui è iscritto **per l'anno Accademico 2008/2009**.

La collocazione degli studenti in graduatoria è effettuata sulla base dei crediti conseguiti alla data del **10 agosto 2008** ed in caso di parità della media dei voti riportati. In caso di ulteriore parità, precede lo studente più giovane d'età.

La percentuale del merito viene calcolata rapportando i crediti conseguiti con quelli previsti.

Questi ultimi sono uguali, rispettivamente, a :

- 60 crediti per gli studenti con due anni di permanenza,
- 120 crediti per gli studenti con tre anni di permanenza,
- 180 crediti per gli studenti con quattro anni di permanenza,
- 240 crediti per gli studenti con cinque anni di permanenza,
- 300 crediti per gli studenti con sei anni di permanenza.

Per il calcolo della media viene utilizzato il criterio della media ponderata.

Per gli studenti iscritti di un corso di Laurea Specialistica (due anni) il calcolo del merito viene determinato nel modo seguente:

per gli iscritti al primo anno

1. se laureati entro il 10 agosto 2008:

dal voto di laurea di primo livello convertito in trentesimi;

2 se non laureati entro il 10 agosto 2008 :

dal numero dei crediti conseguiti e dalla media ponderata dei crediti

per gli iscritti al secondo anno o al primo fuori corso

dal numero dei crediti della laurea di primo livello più quelli conseguiti alla data del 10 agosto 2008 e dalla media ponderata di questi ultimi.

Tutto il carico didattico che comporta l'acquisizione di crediti viene valutato ai fini del conteggio della percentuale, mentre la media è calcolata solo sul carico didattico che prevede votazione.

L'elaborazione delle graduatorie è effettuata con i dati dell'Archivio della Segreteria Studenti.

Art. 7

PRIORITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COLLABORAZIONI

Gli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio dell'E.DI.S.U per l'A.A. 2007/2008, in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, saranno collocati nella graduatoria del proprio corso di laurea con precedenza rispetto ai restanti studenti, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.C.M. del 9 aprile 2001 con l'indicazione di "IDONEO".

Art. 8

GRADUATORIA RISERVATA

Per il conferimento dei 20 incarichi riservati agli studenti diversamente abili si procederà alla formazione di una sola graduatoria, prescindendo dal corso di laurea di appartenenza, secondo i criteri di merito previsti dall'art. 5 .

Gli studenti diversamente abili possono partecipare alla selezione anche se si siano trovati nella condizione di fuori corso due volte.

Se non sarà possibile coprire interamente le assegnazioni riservate per mancanza di aventi diritto, i rimanenti posti andranno ad incrementare proporzionalmente il totale delle assegnazioni previste dalla tabella di cui all'art. 4 del presente bando.

Art. 9

GRADUATORIE

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, verranno pubblicate le graduatorie provvisorie costituite dagli studenti in possesso dei requisiti di

partecipazione, che saranno collocati nella graduatoria del corso di laurea al quale sono iscritti. Gli studenti che non risulteranno in possesso dei requisiti previsti dal bando, saranno inseriti, in un elenco in ordine alfabetico, recante la motivazione dell'esclusione. Dette graduatorie, affisse all'Albo Ufficiale d'Ateneo, saranno consultabili nella pagina web dell'Ufficio Diritto allo Studio nel sito www.unisa.it e nel sito dell'E.D.I.S.U. www.edisu.sa.it/, entro il **10.10.2008**

La pubblicazione equivale a notifica agli interessati.

Gli interessati possono presentare ricorso motivato avverso le graduatorie predette, entro e non oltre dieci giorni dalla data di affissione delle stesse all'Albo Ufficiale di Ateneo:

- a) avverso l'esclusione dalla graduatoria se collocati nell'elenco degli esclusi;
- b) avverso attribuzione del merito; se presenti nella graduatoria, con un merito inferiore a quello realmente conseguito alla data del 10 agosto 2008.

Il ricorso va presentato esclusivamente on-line e la relativa documentazione a sostegno della motivazione va consegnata all'Ufficio diritto allo Studio, unitamente alla copia della stampa dell'avvenuta presentazione del ricorso entro il citato termine perentorio di giorni dieci dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie. La mancata presentazione all'Ufficio diritto allo Studio della documentazione a sostegno del ricorso, comporterà l'impossibilità della sua istruzione e di conseguenza il mancato accoglimento dello stesso.

La Commissione di cui all'art. 4 del Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti decide sui ricorsi presentati dagli studenti.

Le graduatorie definitive approvate con decreto del Rettore ed affisse all'Albo Ufficiale d'Ateneo saranno consultabili nella pagina web dell'Ufficio Diritto allo Studio e nel sito dell'E.D.I.S.U. con l'indicazione dei vincitori assegnatari delle collaborazioni. E' affisso l'elenco degli esclusi con le relative motivazioni.

La pubblicazione delle graduatorie definitive ha il valore di comunicazione agli studenti dell'esito del ricorso. Pertanto, non saranno inviate comunicazioni personali agli interessati.

Art. 10

STIPULA CONTRATTO

Gli studenti che rientreranno nel numero delle collaborazioni del proprio corso di laurea dovranno presentarsi presso l'Ufficio Diritto allo Studio per sottoscrivere il relativo contratto.

Successivamente, l'Ufficio Diritto allo Studio provvede all'assegnazione nominativa alla struttura universitaria sulla base delle indicazioni dalla Commissione, di cui all'art. 4 del Regolamento precitato.

Art. 11

DURATA DELLE COLLABORAZIONI -

Le collaborazioni devono essere svolte nel periodo compreso tra il 01.01.2009 ed il 31.12.2009.

Art. 12

LIQUIDAZIONE COMPENSO

Alla fine della collaborazione il Responsabile della struttura di assegnazione invierà all'Ufficio Diritto allo Studio la relazione attestante il numero di ore ed il giudizio sull'attività svolta dallo studente. L'Ufficio Diritto allo Studio predisponde il provvedimento per la liquidazione dell'importo spettante allo studente, in un'unica soluzione, in rapporto alle ore prestate. Il corrispettivo è fissato in Euro 7,00 per ciascuna ora di collaborazione ed è esente dall'imposta locale sui redditi e da quello sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 13 della legge 390/91. Compete alla Ripartizione Risorse economiche e finanziarie l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Art. 13

VARIAZIONE DELLO *STATUS* DI STUDENTE

Lo studente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio Diritto allo Studio ogni variazione del proprio *status*, intervenuto dopo la presentazione della domanda. Egualmente dovrà comunicare l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari superiori alla censura, ricevute durante lo svolgimento dell'attività.

Art. 14

RICHIESTA IDONEI DA PARTE DELL'EDISU

L'E.DI.S.U. può chiedere la trasmissione della graduatoria degli studenti risultati idonei (oltre il numero delle collaborazioni previste per ciascun corso di laurea) per la sottoscrizione dei contratti di collaborazione part-time per le attività proprie.

Art. 15

MOTIVI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

I contratti di collaborazione sono dichiarati risolti con decreto del Rettore per i seguenti motivi:

- a. sopravvenuta inidoneità dello studente alla collaborazione richiesta;
- b. rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede universitaria;
- c. conseguimento del diploma di laurea (relativo alla graduatoria nella quale è inserito come vincitore);

d.irrogazione di un provvedimento disciplinare riguardante lo *status* di studente, più grave della censura;

e.notevoli inadempienze nell'esecuzione della prestazione;

f.dichiarazioni non veritiere rese ad organi o uffici dell'Ateneo.

La risoluzione del contratto, dichiarata con decreto del Rettore, è comunicata all'interessato ed il compenso, in tale ipotesi, è corrisposto in proporzione alla prestazione resa.

Art. 16

CONTESTAZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di selezione, si rimanda a quanto previsto dal “Regolamento per le attività di collaborazione part-time” emanato con D.R. n. 3244 del 30.07.2003, modificato con D.R. n. 2865 del 26.7.2004.

Ogni eventuale contestazione riferita a quanto previsto dal presente bando sarà decisa dalla Commissione di cui all'art.4 del Regolamento innanzi menzionato.

Fisciano,

IL RETTORE

prof. Raimondo Pasquino

INDICE

SEZIONE I BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE	
INDICE DELLE SCADENZE	PAG. 2
MEMORANDUM	PAG. 3
ART. 1 - CONCORSO –	PAG. 4
ART.1.1 -DATA DI SCADENZA	PAG. 4
ART. 1.2 - AMMISSIBILITÀ AL CONCORSO. TRASFERIMENTO DI SEDE, DI FACOLTÀ O DI CORSO DI LAUREA	PAG. 5
ART. 1.3 – TERMINI DI ISCRIZIONE	PAG. 5
ART. 1.4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	PAG. 6
ART. 1.5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE STUDENTI ISCRITTI AL CONSERVATORIO	PAG. 7
ART. 1.6 - COMUNICAZIONI EX L. N. 241/1990 – SERVIZIO DI E-MAIL E SMS. INFORMAZIONI.	PAG. 7
ART. 1.7 – TRASFERIMENTO DELLO STUDENTE PRESSO ALTRA UNIVERSITÀ.	PAG. 8
ART. 2 - STUDENTI “IN SEDE”, “PENDOLARI” E “FUORI SEDE”	PAG. 8
ART. 2.1 - “IN SEDE”	PAG. 8
ART. 2.2 - “PENDOLARE”	PAG. 8
ART. 2.3 - “FUORI SEDE”	PAG. 8
ART. 2.3.1 - STUDENTI STRANIERI	PAG. 9
ART. 3 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO. INCREMENTI E RIDUZIONI	PAG. 9
ART. 3.1 – IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO IN RELAZIONE AL REDDITO	PAG. 9
ART. 3.2 – INCREMENTI E RIDUZIONI	PAG. 10
ART. 4 – REQUISITI DI REDDITO.	PAG. 11

ART. 5 - ATTESTAZIONE ISEE PER I REDDITI DELL'ANNO 2007.	PAG. 11
ART. 5.1 - RILASCIO E CRITERI	PAG. 11
ART. 5.2 - NUCLEO FAMILIARE DEL CANDIDATO ISCRITTO A CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA	PAG. 13
ART. 5.3 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2007 NON HA PRODOTTO REDDITI	PAG. 13
ART. 5.3.1 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2006 HA USUFRUITO DI REDDITI E RENDITE ESENTI IRPEF (PENSIONI, INDENNITÀ, ETC.)	PAG. 14
ART. 5.4 - CANDIDATI "AUTONOMI" DAL NUCLEO FAMILIARE DI ORIGINE	PAG. 14
ART. 5.5 - CANDIDATI INSERITI IN NUCLEI FAMILIARI DIVERSI DA QUELLO DI ORIGINE	PAG. 15
ART. 5.6 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI E CASI DI ABBANDONO/ AFFIDAMENTO A TERZI	PAG. 15
ART. 5.7 - CANDIDATI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI	PAG. 15
ART. 5.8 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORE SINGLE	PAG. 16
ART. 5.9 - CANDIDATI CONIUGATI O VEDOVÌ	PAG. 16
ART. 5.9.1. - CANDIDATI SEPARATI O DIVORZIATI	PAG. 16
ART. 5.10 - CANDIDATI CON STATUS DI RELIGIOSO IN COMUNITÀ	PAG. 17
ART. 5.11 - CANDIDATI CON STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE	PAG. 17
ART. 5.12 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE UE (DIVERSO DALL'ITALIA) E NON UE	PAG. 17
ART. 5.13 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE BISU (BASSO INDICATORE DI SVILUPPO UMANO)	PAG. 17
ART. 6 - REQUISITI DI MERITO – CRITERI DI VALUTAZIONE.	PAG. 18
ART. 6.1 TIPOLOGIA DEI CORSI DI STUDIO - ANNO DI "PRIMA IMMATRICOLAZIONE"	PAG. 18
ART. 6.2 CANDIDATI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO,	PAG. 18

SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER LA PROFESSIONE, CORSI SICSI, DOTTORATI DI RICERCA E CONSERVATORIO	
ART. 6.3 CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - REQUISITO MINIMO DI MERITO	PAG. 19
ART. 6.4 CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, CORSI SICSI, DI DOTTORATO DI RICERCA ED AL CONSERVATORIO DI AVELLINO E DI SALERNO	PAG. 20
ART. 6.5 - CANDIDATI CHE HANNO EFFETTUATO VARIAZIONI DI CARRIERA (RINUNCIA, DECADENZA, PASSAGGIO, ABBREVIAZIONE DI CORSO, TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEIO)	PAG. 20
ART. 6.6- CANDIDATI CHE RICONGIUNGONO LA CARRIERA DOPO INTERRUZIONE	PAG. 21
ART. 7 - STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ	PAG. 22
ART. 7.1 - REQUISITI DI MERITO	PAG. 22
ART. 8 - BONUS PER IL CONSEGUIMENTO DEL REQUISITO MINIMO DI MERITO	PAG. 22
ART. 9 - INDICE DI MERITO	PAG. 23
ART. 10 - GRADUATORIE - COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE	PAG. 23
ART. 10.1 - TIPOLOGIA DELLE GRADUATORIE	PAG. 23
ART. 10.2 - GRADUATORIA UNICA RISERVATA A STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO	PAG. 24
ART. 10.3 - GRADUATORIE RISERVATE AGLI STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO SUDDIVISE PER CORSI DI LAUREA ED ANNO DI IMMATRICOLAZIONE.	PAG. 24
ART. 10.4 - RIASSESTAMENTO DELLE GRADUATORIE	PAG. 24
ART. 10.5 - PUBBLICAZIONE	PAG. 25
ART. 10.6 - ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO IN RAPPORTO AI FONDI DISPONIBILI	PAG. 25
ART. 11 - RETTIFICHE E RICORSI	PAG. 25
ART. 11.1 RETTIFICHE	PAG. 25

ART. 11.2 RICORSI	PAG. 27
ART. 12 – STUDENTI VINCITORI CONCESSI O IDONEI - BENEFICI	PAG. 27
ART. 12.1 – VINCITORI “CONCESSI”	PAG. 27
ART. 12.2 – VINCITORI “IDONEI”	PAG. 27
ART. 13 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E COSTO DEI SERVIZI	PAG. 27
ART. 13.1. MODALITA’ DI EROGAZIONE	PAG. 27
ART. 13.2 - SERVIZIO RISTORAZIONE E RELATIVI COSTI.	PAG. 28
ART. 13.3 - CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE - SOCRATES/ERASMUS	PAG. 28
ART. 14 - ANTICIPO E SALDO DELLE BORSE DI STUDIO RESTITUZIONE DA PARTE DI STUDENTI DEL 1° ANNO.	PAG. 29
ART. 14.1 - INCASSO DELLE SOMME	PAG. 29
ART. 14.2 – RESTITUZIONE DELL’ACCONTO E DI ALTRE SOMME NON SPETTANTI	PAG. 29
ART. 14.3 PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DELLE SOMME ASSEGNATE	PAG. 30
ART. 15 - DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE	PAG. 30
ART. 15.1 - CANDIDATI “FUORI SEDE”	PAG. 30
ART. 15.2 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2007 HA USUFRUITO DI REDDITI E RENDITE ESENTI IRPEF (PENSIONI, INDENNITÀ, ETC.)	PAG. 31
ART. 15.3 - CANDIDATI CD. “AUTONOMI”	PAG. 31
ART. 15.4 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI E CASI DI ABBANDONO /AFFIDAMENTO A TERZI	PAG. 31
ART. 15.5 - CANDIDATI SEPARATI O DIVORZIATI	PAG. 32
ART. 15.6 - CANDIDATI CON STATUS DI RELIGIOSO IN COMUNITÀ	PAG. 32
ART. 15.7 – CANDIDATI CON STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE	PAG. 32
ART. 15.8 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE UE (DIVERSO DALL’ITALIA) E NON-UE	PAG. 33

ART. 15.9 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE BISU	PAG. 34
ART. 15.10 – CANDIDATI DIVERSAMENTE ABILI	PAG. 34
ART. 15.11 – CANDIDATI FRUITORI DI PROGETTI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE	PAG. 34
ART. 15.12 - CANDIDATI RICHIEDENTI L’INTEGRAZIONE DELLA BORSA PER CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA NEI TERMINI	PAG. 35
ART. 16 - CONTROLLI E SANZIONI	PAG. 35
ART. 17 - TASSE REGIONALI E UNIVERSITARIE. MODALITÀ DI RIMBORSO	PAG. 36
ART. 18 - CAUSE DI ESCLUSIONE	PAG. 36
ART. 19 - CASI DI DECADENZA E REVOCA	PAG. 37
ART. 20 – COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITÀ	PAG. 38
ART. 20.1 – COMPATIBILITÀ	PAG. 38
ART. 20.2 – INCOMPATIBILITÀ	PAG. 38
ART. 21 TUTELA DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 30/06/03, N. 196) – INFORMATIVA.	PAG. 38
ART. 22 - NORMA DI RINVIO	PAG. 38
ART. 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PAG. 39
APPENDICE 1 - PROMEMORIA	PAG. 40
APPENDICE 2 - DATE DA RICORDARE	PAG. 41
APPENDICE 3 - MODELLO PRESENTAZIONE DOCUMENTI	PAG. 45
APPENDICE 4 - MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE STUDENTI ISCRITTI AL CONSERVATORIO	PAG. 46
APPENDICE 5 - MODELLO ISTANZA DI RETTIFICA STUDENTI ISCRITTI AL CONSERVATORIO	PAG. 49
SEZIONE II SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI COLLABORAZIONI A STUDENTI PER ATTIVITA’ A TEMPO PARZIALE PER L’ANNO ACCADEMICO 2008/2009	
ART. 1 NUMERO DELLE COLLABORAZIONI	PAG.51

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE	PAG. 51
ART. 3 INCOMPATIBILITA'	PAG. 53
ART. 4 RIPARTIZIONE DELLE COLLABORAZIONI	PAG. 53
ART. 5 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	PAG. 53
ART. 6 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE	PAG. 54
ART. 7 PRIORITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COLLABORAZIONI	PAG. 55
ART. 8 GRADUATORIA RISERVATA	PAG. 55
ART. 9 GRADUATORIE	PAG. 55
ART. 10 STIPULA CONTRATTO	PAG. 56
ART. 11 DURATA DELLE COLLABORAZIONI	PAG. 57
ART. 12 LIQUIDAZIONE COMPENSO	PAG. 57
ART. 13 VARIAZIONE DELLO STATUS DI STUDENTE	PAG. 57
ART. 14 RICHIESTA IDONEI DA PARTE DELL'EDISU	PAG. 57
ART. 15 MOTIVI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	PAG. 57
ART. 16 CONTESTAZIONI	PAG. 58
INDICE	PAG. 59